AVVISO PUBBLICO "RIPRESA SICILIA PLUS" - DDG N. 2023/5.S DEL 23/07/2025 | AZIONE 1.1.1a PR FESR SICILIA 2021-2027

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
1. Spese ammissibili In quale misura sono ammissibili alle agevolazioni dell'Avviso i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e/o terreni utilizzati in attuazione di un PRI/PSS).	In coerenza con quanto previsto dal par. 3.4.1.II/III dell'Avviso, i costi relativi ad attivi materiali e/o immateriali ad utilità pluriennale impiegati nell'attuazione di un PRI/PSS agevolato sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per l'attuazione del progetto. Nel caso in cui gli stessi attivi materiali e/o immateriali avessero un ciclo di vita la cui durata supera il termine di completamento del progetto agevolato, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili generalmente accettati. A tal fine, si richiamano i seguenti Principi Contabili Nazionali (OIC): – OIC 24 Immobilizzazioni immateriali – OIC 16 Immobilizzazioni materiali. Per la determinazione delle aliquote di ammortamento applicabili alle specifiche tipologie di attivi, tenuto conto dell'attività economica espletata, si rimanda a quanto definito nelle tabelle di riferimento di cui al Decreto del 31/12/1988 - Min. Finanze recante "Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni". Le stesse indicazioni valgono anche nel caso in cui gli attivi utilizzati siano stati oggetto di nuova acquisizione da parte del beneficiario per l'attuazione del progetto agevolato. Per la determinazione delle quote di ammortamento si prende a riferimento il costo storico del cespite (costo di acquisto o di produzione) al netto dell'eventuale valore residuo stimato (se pertinente). L'utilizzo di attivi iscritti a bilancio dal beneficiario che siano stati integralmente ammortizzati non producono ulteriori costi ammissibili ai fini della erogazione delle agevolazioni.
2. Requisiti di ammissibilità Un soggetto proponente che risulti già costituito, ma che difetti del requisito del possesso di almeno due bilanci di esercizio approvati e depositati o altri documenti assimilabili preclude l'ammissibilità alle agevolazioni dell'Avviso	Il requisito di ammissibilità di cui al par. 2.2.1.a (Soggetti proponenti che svolgono attività prevalentemente economica) impone che il soggetto proponente risulti - alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni – iscritto come attivo al Registro delle imprese da almeno due anni e disponga – alla stessa data – di almeno due bilanci di esercizio approvati e depositati o altri documenti assimilabili nelle forme previste dai pertinenti ordinamenti giuridici ad esso applicabili. Tale requisito non è previsto per i componenti del soggetto proponente che svolgono attività prevalentemente NON economica (cfr. par. 2.2.1.II), per i quali è possibile presentare istanza per l'accesso alle agevolazioni, anche nel caso in cui il soggetto in questione risulti di nuova costituzione.
3. Modalità di presentazione delle istanze Le disposizioni di cui al par. 4.3.4 dell'Avviso riportano quanto segue: *"L'Amministrazione si riserva la possibilità di chiudere l'accesso allo sportello anticipatamente nel caso in cui pervenga un numero di domande la cui richiesta complessiva di agevolazione superi la dotazione finanziaria stanziata dall'Avviso incrementata del 50%"*. In considerazione del fatto che l'Avviso si qualifica quale procedura valutativa a graduatoria (cfr. par. 4.1.1), si chiede se tale disposizione debba o meno ritenersi un refuso.	Si conferma che l'inciso oggetto del quesito è da considerarsi un mero refuso, in quanto in palese contraddizione con quanto previsto dal par. 4.1.1 dell'Avviso; pertanto, le istanze di accesso alle agevolazioni potranno essere regolarmente presentate fino alle ore 12.00 del 29.10.2025, senza che l'Amministrazione regionale possa esercitare alcuna opzione di chiusura anticipata della finestra temporale utile per la presentazione delle domande di aiuto.
4. Attestazione di capacità finanziaria per le imprese La **postilla 28** dell'allegato C sembra contenere una deroga all'art. **2.2: punto I, lett. f) dell'avviso** per i soggetti che svolgono attività prevalentemente economica, consentendo alle aziende di certificare la capacità finanziaria tramite revisore contabile sulla base degli ultimi due bilanci. Si chiede quindi conferma di poter applicare questa postilla anche per le aziende ed in tal caso si chiede altresì conferma se, come da prassi, la voce di bilancio per l'attestazione dei mezzi propri sia il **Patrimonio netto** e se si debba fare una media dei valori degli ultimi due bilanci al fine di stabilire la quota del 30% del costo dei progetti a cui ogni azienda partecipa. Il chiarimento nasce dal fatto che sull'avviso si parla di liquidità mentre nell'allegato C si parla di mezzi propri che per principio contabile corrisponde al patrimonio netto (capitale, riserve e utili).	No. La postilla 28 posta in calce all'Allegato C deve intendersi applicabile solo alla fattispecie dei soggetti proponenti o loro componenti che si qualifichino quali soggetti che svolgono attività prevalentemente NON economica, ciò in quanto solo per questi ultimi è prevista la possibilità di documentare la disponibilità di risorse iscritte a bilancio all'interno di idonee riserve e/o altri stanziamenti liquidi, disponibili e documentabili. Le disponibilità finanziarie in questione, da conferire quale cofinanziamento privato (apporto di mezzi propri) per l'attuazione del progetto candidato alle agevolazioni devono avere ad oggetto riserve straordinarie, disponibilità liquide e/o ogni altra forma di liquidità immediatamente disponibile, liquida e documentabile; non rientrano evidentemente in questa definizione le altre componenti del patrimonio netto che difettano del requisito di effettiva disponibilità liquida.
5. Criteri di premialità Il criterio di premialità "Numero delle organizzazioni di ricerca nazionali ed internazionali coinvolte" è riferito agli OdR del partenariato del progetto?	Il criterio premiale "Numero delle organizzazioni di ricerca nazionali ed internazionali coinvolte" è riferito esclusivamente a OdR aggiuntivi e distinti rispetto a quelli già presenti nel partenariato, il quale, ai fini della ammissibilità, deve includere almeno un organismo di ricerca o una infrastruttura di ricerca (par. 2.1, comma 2 dell'Avviso). Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale (massimo 4 punti, pari a 2 OdR), verranno riconosciuti 2 punti per ogni organizzazione di ricerca (università, enti pubblici o privati di ricerca, centri di innovazione) nazionale o internazionale formalmente coinvolta nelle attività progettuali, purché esterna al partenariato. La proposta progettuale dovrà essere corredata da opportuna documentazione probatoria, ovvero accordo, lettera di intenti o dichiarazione d'impegno sottoscritta con ciascun OdR oggetto di premialità. Tali OdR devono quindi risultare effettivamente coinvolti nello svolgimento delle attività progettuali, e il loro apporto deve essere aggiuntivo rispetto agli OdR co-proponenti, che concorrono alla composizione del partenariato per il soddisfacimento dei requisiti minimi e per la valutazione ordinaria (es. Criterio CdV_3).
6. Spese ammissibili Per i costi di personale, c'è una % massima o altro vincolo per personale non dipendente?	

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
	Si rimanda a quanto espressamente disciplinato dal par. 3.4.I dell'Avviso, ribadendo che il costo del lavoro ascrivibile a ciascuna unità di personale impiegata nelle attività di progetto è ammissibile entro un massimale di saturazione pari al 60% del tempo lavorabile su base annua espresso in ore/uomo. Pertanto, se il CCNL pertinente ed applicabile a soggetto proponente o suo componente preveda un numero massimo di ore annue lavorabili pari a 1.720 ore, il beneficiario potrà validamente rendicontare (previa idonea giustificazione mediante compilazione di appositi timesheet recanti l'esplicitazione delle attività svolte e gli altri elementi informativi che saranno definiti dall'Amministrazione regionale all'interno delle linee guida per la rendicontazione in via di definizione) la valorizzazione del costo del lavoro per un massimo di 1.032 ore annue. La valorizzazione del tempo effettivamente lavorato da ciascuna unità di personale impiegata per l'attuazione del progetto avverrà mediante applicazione delle Unità di Costo Standard di cui alla metodologia adottata con Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 04 gennaio 2024 tempo per tempo vigente.
7. Spese ammissibili Che tipologia di contratti sono ammissibili per il personale impiegato in attuazione del progetto?	I CCNL applicabili al personale validamente impiegato in attuazione di un progetto di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale agevolati ai sensi del presente avviso sono differenti, in quanto legati alla specifica qualificazione del soggetto proponente (es. CCNL "Istruzione e Ricerca – Settore Ricerca", CCNL "Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione", altri. Tanto premesso, si precisa che ai fini dell'ammissibilità dei costi del lavoro per il presente Avviso rileva la qualificazione del personale impiegato; in proposito, in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del Reg. UE n. 651/2014, rientrano nel perimetro di ammissibilità i costi del lavoro ascrivibili a personale di ricerca (es. ricercatori, tecnici di laboratorio, dottorati, altro equivalente) impiegato nell'attuazione delle attività di cui consta il PRI/PSS agevolato e/o al personale ausiliario il cui impiego risulti pertinente e documentabile in relazione alle attività svolte in diretta correlazione con l'attuazione del progetto agevolato. Non sono ammissibili i costi relativi a contratti di apprendistato, tirocinio e/o rimborsi spese pagati a stagisti e/o a qualsiasi altra unità di personale di cui non sia documentabile il diretto ed effettivo coinvolgimento nell'attuazione del progetto agevolato.
8. Spese ammissibili In riferimento al Bando Regione Sicilia Plus, si richiede informazioni rispetto all'attivazione di borse di ricerca o personale a tempo determinato sul progetto. Il criterio di massimo di rendicontazione del 60% si applica anche rispetto a nuove risorse da reclutare da impegnare sul progetto oppure soltanto rispetto alla presentazione a rimborso del costo del personale a tempo indeterminato impegnato sul progetto in quota parte? Un riscontro a questo quesito è utile ai fini della programmazione di eventuali bandi di reclutamento dedicati al 100% sul progetto oppure in quota percentuale massima del 60%, prevedendo che per la parte residua il ricercatore reclutato lavori su altro. Oppure qualora sia soltanto un aspetto finanziario si richiede chiarimenti in merito alla previsione, comunque di un cofinanziamento con altri fondi al 40%, seppur per gli ODR pubblici (che non svolgono attività economiche superiori al 20%) sia previsto un riconoscimento alla spesa fino al 100% e non l'applicazione della normativa degli aiuti di Stato.	Si conferma che la soglia massima di saturazione prevista dal par. 3.4.1.I (max 60% del tempo lavorabile su base annua) è da intendersi riferita a tutte le unità di personale impiegate dal soggetto beneficiario in attuazione del progetto agevolato mediante ricorso a contratti di lavoro subordinato e/o parasubordinato la cui remunerazione avvenga mediante produzione di idoneo cedolino. Eventuali collaborazioni e/o contratti per l'erogazione di servizi professionali resi a partita IVA potranno essere considerati a seconda dei casi: "Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza" *(cfr. par. 3.4.1.IV dell'Avviso)* o "Costi per sevizi di consulenza, compresi i costi di realizzazione di attività di comunicazione e disseminazione dei risultati dell'attività di ricerca" *(cfr. par. 3.4.1.V dell'Avviso).*
9. Spese ammissibili L'art. 3.4 "Spese ammissibili", comma 1.V recita "… Tali costi si qualificano inderogabilmente quali "servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto …". Questo significa che le attività di comunicazione e disseminazione debbono "necessariamente ed esclusivamente" essere date a consulenza esterna? Oppure è da intendersi come opzione lasciando la possibilità di esporre costi per attività di comunicazione e disseminazione direttamente imputabili ai soggetti beneficiari?	I costi relativi allo svolgimento di attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati del PRI/PSS se ascrivibili a consulenze esterne debbono necessariamente essere ricompresi nella classificazione di cui al par. 3.4.1.V dell'Avviso; ciò, tuttavia, non esclude che le medesime attività possano essere realizzate in economia dal soggetto proponente mediante impiego del proprio personale dipendente dotato di idonee competenze e qualificazioni professionali. In questo secondo caso, resta comunque valida la limitazione pari al 2% del totale dei costi diretti di cui alle categorie da I a IV del medesimo par. 3.4.1 dell'Avviso.
10. Spese ammissibili E' possibile per un soggetto annoverabile tra i "poli di innovazione" che svolgono attività a prevalente carattere NON economico (es. Fondazioni di diritto privato costituite in risposta ai bandi PNRR) partecipare come soggetto beneficiario attraverso attività direttamente imputabili anche ai suoi soci?	Sì. Tuttavia, in coerenza con quanto disposto dal par. 3.4.4 dell'Avviso, *"i beni e/o i servizi devono essere acquisiti a condizioni di mercato da terzi che non abbiano relazioni con il soggetto beneficiario. In particolare, i beni e i servizi non possono essere oggetto di compravendita tra il soggetto beneficiario e altri soggetti che, nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa, si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero controllati e collegati, o siano entrambi partecipati, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti. Nei casi di soggetto beneficiario costituito ai sensi dei paragrafi 2.1, comma 2, punto II e 2.1, comma 2, punto III, gli stessi beni e/o servizi non possono essere oggetto di compravendita tra i soggetti che costituiscono il soggetto beneficiario".* Si specifica che i riferimenti richiamati in quest'ultimo periodo del par. 3.4.4 dell'Avviso debbono correttamente intendersi riferiti ai parr. 2.1.1.I e 2.1.1.II dell'Avviso. Per quanto sopra, restano comunque ammissibili le spese sostenute dai singoli componenti dell'aggregazione proponente, nei limiti delle rispettive assegnazioni e competenze legate all'attuazione del progetto agevolato.
11. Quantificazione delle agevolazioni concedibili Nel caso sia ammessa la partecipazione di una Fondazione in qualità polo di innovazione attraverso attività anche intestate ai soci come deve essere calcolata l'agevolazione complessivamente concedibile tenuto conto che la natura giuridica dei soci potrà essere sia pubblica sia privata?	Nel caso di soggetto proponente costituito in forma di ATI/ATS/RTI (privo di personalità giuridica distinta rispetto ai propri componenti), le agevolazioni saranno calcolate avendo a riferimento la quota di competenza di ciascun soggetto, tenuto conto delle relative caratteristiche dimensionali (nel caso delle imprese) o dell'eventuale qualificazione di operatore che svolge attività prevalentemente NON economica.
12. Attestazione della capacità finanziaria	

AVVISO PUBBLICO "RIPRESA SICILIA PLUS" - DDG N. 2023/5.S DEL 23/07/2025 | AZIONE 1.1.1a PR FESR SICILIA 2021-2027

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
Nel caso sia ammessa la partecipazione di una Fondazione in qualità polo di innovazione attraverso attività anche intestate ai soci come deve essere calcolata la verifica dell'affidabilità economico-finanziaria?	In coerenza con quanto disposto dal par. 4.4.1, lett. d) *"La capacità finanziaria verrà valutata cumulativamente con riferimento al complesso dei soggetti coinvolti nel costituendo partenariato di progetto, pro-quota o comunque sino al raggiungimento complessivo di almeno il 30% del costo lordo totale del predetto programma di investimenti. Laddove uno stesso componente dell'aggregazione prendesse parte a più proposte progettuali, ai fini della dimostrazione della relativa capacità finanziaria dovrà essere considerato il costo complessivo degli interventi di competenza dello stesso componente nell'ambito di ciascuna proposta progettuale cui abbia preso parte"*.
13. Modalità di determinazione dell'intensità di aiuto Nel caso in cui il partenariato di progetto (soggetto proponente) si componga di soggetti differenti (es. imprese di dimensioni e OdR che svolgono attività prevalentemente NON economica) come verrà quantificata l'intensità di aiuto applicabile alla proposta progettuale?	Come già chiarito nella risposta alla FAQ nr. 11, in simili fattispecie le agevolazioni e la relativa intensità di aiuto verrà definita avendo a riferimento le caratteristiche dei singoli soggetti che compongono l'aggregazione proponente. A tal fine, si rimanda all'Allegato F "Prospetto di calcolo per l'attribuzione del punteggio del criterio di valutazione" pubblicato nella sezione dei documenti editabili.
14. Spese ammissibili Per gli organismi di ricerca, sono ammissibili le spese relative al personale impiegato mediante attribuzione di assegni di ricerca?	Con il Decreto PNRR 2, convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022 (art. 14, comma 6-spepties DL 30 aprile 2022, n. 36), gli assegni di ricerca sono stati sostituiti dai contratti di ricerca, qualificandoli come rapporti di lavoro a tempo determinato. Tale disposizione è entrata in vigore a partire dal 01 gennaio 2025. I costi relativi all'impiego di personale mediante ricorso a contratti di ricerca sono ammissibili, al pari di altri contratti di lavoro subordinato.
15. Spese ammissibili In quale tipologia di spesa della Tab. 2 "Quadro di dettaglio per ciascun componente dell'aggregazione" vanno inseriti i costi relativo all'impiego di attrezzature, impianti e/o strumentazione utilizzata in attuazione del PRI/PSS?	Come già specificato nella risposta al quesito nr. 1 (cui si rimanda per maggiori dettagli), i costi relativi all'impiego di attivi materiali o immateriali la cui vita utile superi la durata del progetto agevolato (es. attrezzature, impianti e/o strumentazione compresi gli eventuali mezzi mobili, immobili e/o terreni) per l'attuazione del PRI/PSS sono ammissibili in ragione della durata dell'effettivo impiego, mediante la valorizzazione delle corrispondenti quote di ammortamento. In considerazione della natura degli attivi materiali e/o immateriali utilizzati in attuazione del progetto, i relativi costi di ammortamento debbono essere riportati nelle voci di spesa: – Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (Voce II); – Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (Voce III).
16. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni In quale sezione del Formulario di progetto (Allegato E) deve essere riportata l'illustrazione delle competenze/esperienze pregresse maturate dal soggetto proponente o suo componente?	La descrizione delle competenze e delle esperienze pregresse maturate dal soggetto proponente o suo componente in materia di gestione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale deve essere riportata nella Sezione 2 del formulario, in corrispondenza del campo "Breve descrizione del profilo e delle competenze". Si raccomanda una formulazione sintetica che evidenzi il track-record di esperienze/progetti assimilabili attuati dal soggetto proponente o suo componente a dimostrazione del possesso di adeguate capacità tecnico-gestionali per un'efficace realizzazione del progetto candidato alle agevolazioni.
17. Attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente Si chiede si sapere se il cofinanziamento dell'Ente di Ricerca e delle imprese può essere espresso in kind.	La verifica della capacità finanziaria del soggetto beneficiario è un adempimento espressamente previsto dalla normativa comunitaria (cfr. art. 73, comma 2, lett., d) del Reg. UE n. 2021/1060). Le modalità di attestazione della capacità finanziaria nella fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni sono riportate all'interno del par. 2.1.5 dell'Avviso e nel par. 2.2 cui si rimanda per maggiori dettagli. Tale verifica si rende necessaria al fine di mitigare il rischio che il soggetto beneficiario non disponga di idonei mezzi e/o coperture finanziarie per garantire un'efficace attuazione del progetto agevolato. Nelle fasi di attuazione del progetto agevolato, il soggetto beneficiario potrà documentare l'apporto di mezzi propri (cofinanziamento) sostenendo con risorse proprie quota parte dei costi ammessi alle agevolazioni, ivi compresi i costi relativi al personale e/o all'impiego di attivi materiali ed immateriali effettivamente impiegati in attuazione del progetto agevolato (c.d. "cofinanziamento in-kind").
18. Attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente Si chiede di chiarire se nell'attestazione di capacità finanziaria di cui al par. 2.2.1, lett. f) l'importo da indicare deve essere pari al 30% del costo ammissibile oppure comprendere anche l'IVA, ove pertinente?	L'importo da riportare all'interno dell'attestazione della capacità finanziaria deve essere pari ad almeno il 30% del costo complessivo del programma di investimenti candidato alle agevolazioni. Tale accezione si riferisce, evidentemente, al costo totale di quest'ultimo e non solo alla quota ammissibile. L'importo oggetto di attestazione, pertanto, deve includere anche l'IVA, ove pertinente in ragione degli interventi da realizzare. A tal proposito, si specifica che il soggetto proponente potrà riportare all'interno della Sezione 11 "Piano delle coperture finanziarie", il rimborso e/o la compensazione dell'IVA (ove consentito in ragione del regime fiscale di appartenenza) quale forma di "Cofinanziamento proprio" inserendo l'importo corrispondente all'interno della voce "Utilizzo di riserve disponibili" e specificandone la natura in nota.
19. Spese ammissibili Sono considerati ammissibili i costi relativi a "Borse di Studio" quali voci di spesa ricadenti nei costi per il personale?	I costi relativi a borse di studio non sono considerati costi ammissibili ai fini del presente Avviso.
20. Spese ammissibili In quale macro-voce devono essere inseriti i costi per l'acquisto di strumentazione che costituisce semi-componenti di un prodotto finale di progetto?	Si rimanda alla risposta al quesito nr. 1
21. Spese ammissibili Fra le spese ammissibili è possibile inserire il costo per la costituzione dell'ATS, in quanto funzionale all'attuazione del progetto)?	Le spese relative alla costituzione dell'ATS sono assorbite dalle spese generali di cui alla categoria VI del par. 3.4

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
22. Spese ammissibili Possono essere considerate ammissibili le consulenze legali relative ad attività di valutazione e protezione della proprietà intellettuale, nonché allo sviluppo di piani di trasferimento tecnologico, se funzionali all'attuazione del progetto agevolato?	Sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di servizi di consulenze legale relative ad attività di valutazione e protezione della proprietà intellettuale, nonché allo sviluppo di piani di trasferimento tecnologico, se funzionali all'attuazione del progetto agevolato
23. Cumulo delle agevolazioni L'articolo dispone il divieto di cumulo con altre agevolazioni sulle medesime spese, fatta eccezione per quelle sotto forma di benefici fiscali o garanzie, nei limiti delle intensità massime previste dalla normativa sugli aiuti di Stato. È quindi corretto ritenere che le agevolazioni siano cumulabili con il credito d'imposta, purché nel rispetto delle intensità massime previste?	Si conferma la possibilità di cumulare le agevolazioni di cui al presente Avviso con altre forme di agevolazioni concesse nella forma di aiuti di stato per le medesime spese nei limiti di intensità massima previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato. Per quanto attiene al cumulo con altre forme di benefici fiscali (es. credito d'imposta ordinario) che non si qualifichino quali aiuti di Stato, il cumulo è consentito fino a concorrenza del valore del bene agevolato. Per la disciplina specifica del cumulo di tali forme di agevolazione si rimanda a quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021.
24. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni Si ipotizzano le seguenti tre proposte progettuali: - **Progetto 1** Capofila: Impresa A Impresa A è partecipata al 50% da Impresa B e al 50% da un'altra impresa indipendente - **Progetto 2** Capofila: Impresa indipendente Partner: Impresa C Impresa C è partecipata al 90% da Impresa B e al 10% da un'altra impresa indipendente - **Progetto 3** Capofila: Impresa indipendente Partner: Impresa D Impresa D è partecipata al 50% da Impresa B e al 50% da un'altra impresa indipendente. Considerato che: – Impresa A (capofila del Progetto 1 risulta collegata a Impresa B; – Impresa C e Impresa D (partner nei progetti 2 e 3 risultano controllate o collegate a Impresa B; – Impresa B non figura direttamente come capofila in alcun progetto, ma è coinvolta in tutte le proposte tramite partecipazione in altre imprese; Si chiede di confermare se, in base a quanto disposto dall'art. 2.1, punto 5 dell'Avviso sia possibile presentare tutte e tre le proposte progettuali senza incorrere in cause di inammissibilità, considerando che solo una delle tre imprese collegate a Impresa B svolge il ruolo di capofila e che le atre partecipano solo in qualità di partner	Le disposizioni di cui al par. 2.1.5 dell'Avviso prevedono che *"Ciascun soggetto proponente dovrà individuare tra i propri partecipanti un soggetto che assolva al ruolo di Capofila; quest'ultimo dovrà essere selezionato obbligatoriamente tra le fila dei componenti dell'aggregazione che si qualifichino come impresa. Lo stesso soggetto potrà partecipare ad una sola proposta progettuale in qualità di Capofila a pena di inammissibilità di tutte le istanze in cui risulti coinvolto. La medesima causa di inammissibilità si applica anche nel caso in cui lo stesso soggetto partecipi, direttamente o indirettamente, a più proposte progettuali tramite altre entità con le quali esista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. Non è previsto, invece, alcun limite alla partecipazione delle imprese in qualità di componente in più proposte progettuali"*. Per quanto sopra richiamato, posto che l'Impresa B non assume il ruolo di capofila in alcuna delle proposte progettuali, si può ritenere che tutte le tre proposte progettuali possano validamente essere presentate.
25. Spese ammissibili (Ammissibilità costi personale in smartworking e localizzazione in Sicilia) Nel caso in cui venga attivata una sede operativa in Sicilia e venga formalmente trasferito del personale (già dipendente dell'impresa) presso tale sede – come risultante da UNILAV e contratto aggiornato – ma tale personale svolga le proprie attività in modalità smartworking al 100%, i relativi costi sono considerati ammissibili ai fini del rispetto del vincolo previsto al par. 3.4.IV, ovvero dell'impiego per almeno l'80% del personale presso unità produttive localizzate in Sicilia?	Il requisito di cui al par. 3.4.4 (primo punto elenco) riferito alla possibilità di utilizzare personale parzialmente localizzato ed operativo al di fuori del territorio regionale è da intendersi finalizzato a promuovere la produzione di esternalità positive dirette ed indirette ascrivibili alla realizzazione dei progetti agevolati. La soluzione prospettata (impiego del personale dipendente in regime di distacco presso un'unità locale ubicata in Sicilia, ma in regime di smartworking al 100%) è da intendersi elusiva degli obiettivi innanzi richiamati, e pertanto è da intendersi una prassi non consentita ai fini del riconoscimento delle spese del personale impiegato in attuazione dei progetti agevolati con il presente Avviso
26. Spese ammissibili (Ammissibilità costi personale in smartworking e localizzazione in Sicilia) Il requisito previsto al par. 3.4.IV, che impone che almeno l'80% del personale presso unità produttive localizzate in Sicilia, si applica anche agli OdR, sia nazionali che internazionali? In tal caso, è necessario che l'OdR disponga di una sede operativa formalmente attiva in Sicilia? Qualora l'OdR attivi una sede operativa in Sicilia e vi collochi del personale (risultante da UNILAV e contratto aggiornato), ma tale personale svolte le attività in modalità smartworking al 100%, i relativi costi possono essere considerati ammissibili ai fini del rispetto del vincolo territoriale? La residenza effettiva del lavoratore fuori dalla Sicilia può compromettere l'ammissibilità?	Il requisito di cui a par. 3.4.IV è da intendersi valido ed applicabile anche al caso nel caso degli OdR. La residenza effettiva del personale distaccato presso l'unità produttiva locale presso cui si realizza il PRI/PSS agevolato non rileva ai fini dell'ammissibilità dei relativi costi, in quanto l'impiego dello stesso personale dovrà risultare dalle comunicazioni UNILAV e/o dai contratti di lavoro. Si rimanda a quanto riportato nella risposta al quesito precedente in merito alla fattispecie del distacco in regime di smartworking al 100%.

AVVISO PUBBLICO "RIPRESA SICILIA PLUS" - DDG N. 2023/5.S DEL 23/07/2025 | AZIONE 1.1.1a PR FESR SICILIA 2021-2027

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
27. Criteri di premialità Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale di cui al criterio "Numero delle organizzazioni di ricerca nazionali ed internazionali coinvolte" è sufficiente che nel partenariato di progetto sia presente un organismo di ricerca per ottenere il punteggio integrativo di 2 punti? Se gli OdR sono presenti nel partneriato vengono attribuiti i 2 punti premiali per ogni OdR convolto? Cosa si intende per "formalmente coinvolto nelle attività di progetto"?	i) Come già chiarito nella risposta al quesito nr. 5, il punteggio premiale in questione verrà attribuito **solo in presenza di OdR aggiuntivi e distinti** rispetto a quello (o quelli) già previsti nel partenariato. ii) Per "**formalmente coinvolto nelle attività di progetto**" si intende un organismo di ricerca nazionale o internazionale non facente parte del partenariato, ma che partecipa alla realizzazione del progetto attraverso una collaborazione alle attività progettuali. Tale coinvolgimento deve essere dimostrato da documentazione probatoria, quale accordo, lettera di intenti o dichiarazione d'impegno sottoscritta tra il soggetto proponente e l'OdR. La documentazione deve attestare l'impegno dell'OdR a contribuire concretamente allo svolgimento di attività previste dal progetto, specificando l'oggetto della collaborazione, le modalità di partecipazione, gli strumenti eventualmente messi a disposizione e le funzioni operative o tecnico-scientifiche svolte nell'ambito del progetto.
28. Punteggio criterio di valutazione 1 "Rapporto tra cofinanziamento privato e investimento complessivo" Alla luce del criterio di valutazione 1, come descritto nella "Appendice 1 – Criteri di valutazione" dell'Avviso e dell'Allegato F in cui viene indicato il sistema di calcolo, è corretto ritenere che, rispettati i limiti posti dall'art. 25 GBER, per avere il massimo del punteggio sarà necessario che venga aumentato l'importo del cofinanziamento fino a determinare un aumento in percentuale pari al 4% dello stesso cofinanziamento?	Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione 1, l'Amministrazione regionale ha approntato un apposito strumento di calcolo che consente ai soggetti proponenti di determinare in via provvisoria il punteggio attribuibile alla propria proposta progettuale in considerazione della composizione del partenariato di progetto e delle caratteristiche dei singoli componenti della stessa, nonché dell'apporto di mezzi propri (cofinanziamento) che ciascuno di essi prevede di conferire in attuazione del progetto candidato alle agevolazioni. Nel caso in cui il cofinanziamento del soggetto proponente singolo o dei suoi componenti nel caso di aggregazioni si attesti sui valori minimi imposti dalla normativa sugli aiuti di Stato (art. 25 GBER), il punteggio attribuito sarà pari a 16. Il raggiungimento del punteggio massimo di 20 potrà essere attribuito a quei soggetti proponenti che apportino un cofinanziamento aggiuntivo rispetto alla soglia minima di cui al capoverso precedente. Tale punteggio incrementale sarà determinato in modo proporzionale all'apporto integrativo di mezzi propri rispetto alla suddetta soglia minima, L'algoritmo utilizzato dal tool di calcolo di cui all'Allegato F "Prospetto di calcolo per l'attribuzione del punteggio del criterio di valutazione" attribuisce i suddetti punteggi approssimandoli alla seconda cifra digitale.
29. Codici di attività economica ammissibili Quali sono i codici di attività economica (ATECO) ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni dell'Avviso	Si rimanda all'apposito allegato che sarò reso disponibile nella sezione dei documenti editabili, segnalando che per specifiche tipologie di attività economica, l'ammissibilità dei soggetti proponenti è subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni regolamentari cui si rimanda per maggiori dettagli. L'accertamento di tali requisiti avverrà in sede di istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni, anche mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale di documentazione probatoria da parte del soggetto proponente.
30. Spese ammissibili A pag. 22 dell'Avviso è riportato: *VI. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto in misura forfettaria pari al 20% del totale degli altri costi ammissibili per il progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale, entro i limiti previsti dall'art. 20 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1290/2013.* Ci si chiede se, tenuto conto di quanto indicato dall'Avviso, dobbiamo considerare l'acquisto di consumabili, il pagamento di viaggi per conferenze scientifiche, le pubblicazioni scientifiche open access all'interno di questa voce? In caso affermativo, in fase di rendicontazione, dovremo rendicontare dettagliatamente le suddette spese o come sempre accade per le spese generali queste non dovranno essere rendicontate, anche se includeranno viaggi, consumabili, ecc.?	In conformità con quanto previsto dall'art. 25, comma 3, lett. c) del GBER l'Avviso riconosce il rimborso dei costi indiretti in misura forfettaria mediante applicazione di una percentuale pari al 20% applicata al totale degli altri costi ammissibili del progetto di ricerca e di sviluppo. L'applicazione di tale rimborso forfettario solleva il soggetto beneficiario dall'onere di documentare analiticamente le spese sostenute a titolo di costi indiretti, ferma restante la necessità di documentare e giustificare analiticamente gli altri costi diretti utilizzati quale base di calcolo per l'applicazione del suddetto rimborso forfetario. Con esplicito riferimento alle tipologie di costi richiamati all'interno del quesito, si segnala che gli stessi risulterebbero essere costi diretti e non indiretti, in quanto tali andrebbero ricompresi nelle pertinenti categorie di spesa di rispettiva appartenenza (es. le spese per pubblicazioni scientifiche open access, o le spese per viaggi per conferenze scientifiche andrebbero classificate all'interno della categoria V. "Costi per servizi di consulenza, compresi i costi di realizzazione di attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati della ricerca" e in quanto tali assoggettate alla limitazione specifica del 2% prevista dall'art. 3.4.1 dell'Avviso. Rientrano nel rimborso forfettario delle spese generali supplementari e negli altri costi di esercizio di cui alla categoria VI del par. 3.4.1 dell'Avviso i costi che concorrono in modo indiretto alla realizzazione del progetto agevolato.
31. Spese ammissibili A pag. 22 dell'Avviso è riportato: *II. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.* Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Potrebbe precisare il tipo di ammortamento ritenuto ammissibile? È corretto adottare l'ammortamento lineare su 5 anni (per strumentazione scientifiche) e su 3 anni per software?	Si rimanda a quanto specificato nella risposta al quesito nr. 1.
32. Spese ammissibili In quale macro-voce devono essere inseriti i costi relativi all'acquisto di strumentazione che costituisce semi-componenti di un prodotto finale del progetto?	I semi-componenti sono parti di attrezzature o impianti che, pur avendo una vita utile pluriennale, non costituiscono un bene autonomo; essi, infatti, possono essere impiegati nella realizzazione di un prototipo e/o del prodotto finale di un PRI/PSS (es. schede elettroniche, sensori, moduli hardware inseriti in una macchina impiegata per lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione, parti meccaniche sostituite in un impianto sperimentale). L'interconnessione funzionale esistente tra il semi-componente ed il prototipo/prodotti finale del PRI/PSS da cui discende l'assenza di autonomia funzionale dello stesso, fa sì che il semi-componente subisca il medesimo trattamento fiscale del prototipo/prodotti finale del PRI/PSS. Questi ultimi di norma non costituiscono un "cespite" ammortizzabile a meno che non generino un bene autonomamente identificabile, separabile e suscettibile di un utilizzo futuro e ripetitivo, esistendo la probabilità di benefici economici futuri ad esso direttamente attribuibili. In tale eventualità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 108 del TUIR, i relativi costi sono integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
	Per quanto sopra, nell'eventualità in cui il semi-componente non si qualifichi autonomamente quale "cespite" ammortizzabile, il relativo costo potrà essere spesato all'interno della voce di spesa "II. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto" desumendo che la relativa utilità si esaurisca con l'attuazione del PRI/PSS.
33. Attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente Ai fini dell'attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente di cui al par. 2.2 dell'Avviso, si chiede se l'aumento di capitale sociale mediante riserve disponibili (art. 2442 cc) costituisca "apporto di mezzi propri" utile ai fini del soddisfacimento della condizione di cui al punto f del predetto paragrafo.	Il par. 2.2 dell'Avviso prevede distinte modalità di attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente, a seconda che quest'ultimo si qualifichi quale soggetto che svolge attività prevalentemente economica (nel qual caso si applicano le disposizioni del par. 2.2.1.I, lett. f), o quale soggetto che svolge attività prevalentemente **NON** economica (nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al par. 2.2.1.II, lett. d). La possibilità di attestare la capacità finanziaria mediante evidenze di idonee disponibilità iscritte a bilancio all'interno di apposite riserve e/o altri stanziamenti disponibili e documentabili è consentita solo nel caso di operatori che svolgono attività prevalentemente NON economica. In tal caso, l'aumento di capitale sociale mediante impiego di riserve disponibili può essere considerato valido ai fini dell'attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente alle seguenti condizioni: – che le riserve utilizzate per la relativa esecuzione abbiano ad oggetto risorse finanziarie libere ed effettivamente disponibili; – che venga deliberato dagli organi sociali competenti, con evidenza esplicita della destinazione funzionale all'attuazione del PRI/PSS candidato alle agevolazioni; – che venga deliberato e sottoscritto dai soci prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; – l'esecuzione della transazione finanziaria dovrà avvenire a seguito delle risultanze istruttorie del PRI/PSS, nel caso di favorevole valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
34. Variazioni non sostanziali Il comma 2 dell'articolo 5.3 definisce le cosiddette "Variazioni non sostanziali". Lo stesso comma, però, precisa che: "*Tale variazione deve essere preventivamene comunicata al Dipartimento regionale competente e riportata tassativamente nelle relazioni conclusive di progetto, ma essa non necessita di alcuna autorizzazione*". In assenza di alcun provvedimento autorizzativo, si chiede pertanto come deve essere inteso l'obbligo di comunicazione preventiva della richiesta di variante.	Nei casi di variazioni non sostanziali di cui al par. 5.3.2 dell'Avviso, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare la stessa all'Amministrazione regionale mediante inoltro di apposita PEC all'indirizzo dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it. La stessa comunicazione dovrà riportare un'esplicita descrizione e motivazione della variazione del programma di investimenti che si intende eseguire, accompagnata dalla esposizione del "Piano finanziario di progetto" (di cui alla sezione 10 del Formulario di progetto) e delle tabelle 1 e 2 in esso ricomprese, con evidenza delle eventuali modifiche effettuate. Le modifiche operate a seguito di variazioni non sostanziali debbono essere richiamate all'interno delle relazioni periodiche di avanzamento dei SAL e nella relazione conclusiva. L'Amministrazione si riserva di valutare se le suddette richieste di variazioni di configurano propriamente quali variazioni non sostanziali; solo in caso contrario, l'Amministrazione comunicherà entro i tempi ordinari previsti dalla Legge 241/90 gli eventuali motivi ostatici all'accoglimento della richiesta.
35. Spese ammissibili L'amministratore di una società di capitali può essere rendicontato quale personale interno se in possesso di specifiche competenze coerenti con l'iniziativa e se delegato dall'assemblea dei soci o se esistente dal Consiglio di amministrazione?	Il costo del personale che assuma cariche sociali all'interno del soggetto proponente o di un componente della relativa aggregazione è da considerarsi una spesa di personale ammissibile, alle seguenti condizioni: – Se in possesso di idonee competenze e qualificazioni professionali coerenti con lo svolgimento del ruolo e delle mansioni da espletarsi in attuazione del progetto agevolato; – se dispone di una remunerazione pregressa già deliberata dall'entità giuridica di appartenenza per lo svolgimento delle relative mansioni; – se la relativa assegnazione alle attività di progetto è deliberata dagli organi sociali competenti, con un carico di lavoro compatibile con l'esercizio delle funzioni istituzionali assolte; – se l'attività espletata in attuazione della suddetta assegnazione è adeguatamente documentata e supportata da idonee evidenze, così come disciplinato dalle linee guida per la rendicontazione in via di adozione da parte dell'Amministrazione regionale.
36. Spese ammissibili La disponibilità di una unità produttiva all'interno del territorio regionale non costituisce requisito di ammissibilità, atteso che tale requisito può essere dimostrato anche entro 60gg dalla pubblicazione delle graduatorie. Si chiede, pertanto, se la perizia tecnica di cui al punto f) dell'art. 4.4, comma 1, costituisca elemento obbligatorio al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni anche in assenza della disponibilità dell'unità locale.	La perizia asseverata di cui al par. 4.4.1, lett. f) dell'Avviso deve essere prodotta anche nel caso in cui il soggetto proponente non disponga, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, dell'unità locale selezionata per l'attuazione del PRI/PSS. Il soggetto proponente, infatti, è tenuto ad individuare e dichiarare all'interno della domanda di accesso alle agevolazioni l'immobile selezionato per l'attuazione del PRI/PSS, anche nel caso in cui lo stesso non fosse già nella sua attuale disponibilità effettiva. In tale evenienza, il soggetto proponente avrà cura di accludere alla domanda di aiuto copia dell'attestazione rilasciata dal titolar del diritto di godimento dell'immobile in questione a concederlo in utilizzo al soggetto proponente per una durata compatibile con il rispetto dalla "clausola di stabilità delle operazioni" di cui all'art. 65 del Reg. UE n. 2021/1060.
37. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni Nel caso in cui un'Università intenda prender parte ad un costituendo partenariato di progetto (soggetto proponente) per la candidatura di un PRI/PSS alle agevolazioni di cui all'Avviso Ripresa Sicilia Plus mediante coinvolgimento di un proprio dipartimento, è consentita la partecipazione anche nel caso in cui il soggetto firmatario della documentazione amministrativa richiesta dall'Avviso coincida con il Direttore del Centro di Spesa del dipartimento competente?	Le disposizioni contenute all'interno del par. 4.4 dell'Avviso impongono che la documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni nel caso di aggregazioni ancora non costituite debbano essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente dell'aggregazione o da un suo delegato. Pertanto, se il Direttore del centro di spesa del Dipartimento in questione dispone di idonei poteri di rappresentanza legale o sia stato formalmente delegato quale procuratore speciale dal rappresentante legale dello stesso Dipartimento, la relativa sottoscrizione digitale si considera valida. Nulla vieta che i successivi atti legati al prosieguo dell'iter amministrativo funzionale all'attuazione del PRI/PSS laddove agevolato possano essere sottoscritti da altro individuo in possesso di idonei poteri di rappresentanza. La legittimazione a rappresentare legalmente l'ente di appartenenza deve risultare in idonea documentazione probatoria, valida ai fini di legge.

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
38. Progetti ammissibili Si chiede di voler chiarire se le proposte progettuali eleggibili alle agevolazioni dell'Avviso debbano obbligatoriamente includere almeno una delle KETs di cui alla Tab. 2 dell'Appendice 2 dello stesso Avviso o se sia sufficiente documentare la coerenza con almeno uno degli ambiti di specializzazione intelligente e relative traiettorie della S3 Sicilia 2021-2027	Ai fini dell'ammissibilità, i progetti devono dimostrare la coerenza con almeno uno degli ambiti di specializzazione intelligente (S3) della Regione Siciliana 2021-2027 come previsto al par. 3.1 (3). Tale coerenza viene verificata con riferimento alla traiettoria prescelta, alla quale sono collegate le Key Enabling Technologies (KETs) riportate nell'Appendice 2 dell'Avviso. Pertanto, nella proposta progettuale è necessario individuare l'ambito S3 prevalente, la traiettoria ad esso associata e una o più KETs di riferimento, in quanto rappresentano lo strumento abilitante al conseguimento degli obiettivi progettuali. Si raccomanda, a tal fine, di consultare la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (S3) Sicilia 2021-2027, richiamata nei riferimenti normativi dell'Avviso (apr. 1.3), così da documentare in maniera puntuale la coerenza della proposta con le priorità e le traiettorie di sviluppo regionale e consultabile al link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive/strategia-s3-sicilia
39. Progetti ammissibili Il par. 3.1.1 dell'Avviso prevede la possibilità di candidare alle agevolazioni PRI e/o PSS. Si chiede conferma in ordine al fatto che non siano previsti specifici limiti di TRL da rispettare e se sia previso un bilanciamento specifico tra PRI e PSS nel caso in cui la proposta progettuale dovesse includere una combinazione tra i due elementi.	L'Avviso si rivolte indistintamente alla realizzazione di PRI e/o PSS, incluse loro combinazioni, senza specificare – in quest'ultimo caso – alcun limite % per ciascuno di essi. Benché l'Avviso non riporti specifiche prescrizioni in ordine alla qualificazione dei PRI e dei PSS mediante indicazione dei corrispondenti livelli di TRL, si specifica che non saranno considerati in alcun modo ammissibili i progetti che in sede istruttoria dovessero risultare avere ad oggetto "ricerca fondamentale" (come definita dal p.to 84 dell'art. 2 del GBER), "studi di fattibilità" (come definiti dal p.to 87 del GBER) o progetti si sviluppo industriale che abbiano ad oggetto la realizzazione di prodotti finiti e semilavorati da destinare al mercato.
40. Spese ammissibili L'art. 4.4., comma 1 prevede un limite del 2% per le spese relative alla categoria "V. Costi per servizi di consulenza, compresi i costi di realizzazione di attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca". Si chiede se tale limitazione debba intendersi riferita all'intera categoria di spesa o solo alle attività di comunicazione e di disseminazione. Si chiede di voler specificare la differenza tra "ricerca contrattuale" (ricompresi nella categoria V) e "servizi di consulenza" (ricompresi nella categoria IV).	La categoria di spesa di cui al par. 3.4.1.V dell'Avviso avente ad oggetto *"Costi per servizi di consulenza, compresi i costi di realizzazione di attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati della ricerca"* ha ad oggetto tutti i costi che si prevede di sostenere in attuazione di attività di comunicazione, marketing di progetto e di disseminazione dei risultati conseguiti in attuazione del PRI/PSS agevolato. La locuzione "Servizi di consulenza" prevista nella suddetta categoria di spesa deve comunque intendersi riferita a servizi di consulenza rientranti nelle predette attività di comunicazione e di disseminazione. Tutti i suddetti costi possono essere sostenuti entro il limite del 2% del costo totale degli altri costi diretti ricompresi nelle categorie da I a IV dello stesso par. 3.4. Gli altri servizi di consulenza accessori e/o comunque funzionali alla realizzazione del PRI/PSS, diversi da quelli di cui sopra, dovranno essere ricompresi nella categoria "IV. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza".
41. Documentazione da allegare al modello di domanda di aiuto Si chiede di confermare se fra la documentazione da allegare alla domanda sono richiesti idonei preventivi di spesa a supporto della congruità dei costi per l'acquisto di beni e servizi diversi dal personale.	I preventivi di spesa a supporto della congruità dei costi per l'acquisto di beni e servizi diversi dal personale devono essere allegati al Modello di domanda come peraltro richiamato nello stesso. (cfr. Modelli di domanda A1 e A2).
42. Verifica della capacità finanziaria del soggetto proponente L'Art. 2.2., par. II dell'Avviso, rubricato "Requisiti di ammissibilità", prevede, tra i requisiti di ammissibilità, il possesso alla data di presentazione della domanda di "***un'adeguata capacità economico-finanziaria in relazione al piano di investimenti da realizzare***, *che dovrà essere documentata mediante attestazioni rilasciate da istituti di credito mediante compilazione dell'Allegato C) allo schema di domanda di accesso alle agevolazioni (Allegato 2.1), al cui interno si attesti per quest'ultimo la presenza di somme liquide e disponibili sufficienti a coprire una quota pari ad almeno il 30% del costo complessivo del programma di investimenti candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso, ovvero la disponibilità dello stesso istituto di attivare una linea di credito per pari importo. Nel caso di aggregazioni, l'attestazione dovrà essere rilasciata per ciascun componente in relazione alla rispettiva quota dei costi del programma di spesa ammissibile. Laddove uno stesso componente dell'aggregazione prendesse parte a più proposte progettuali, ai fini della dimostrazione della relativa capacità finanziaria dovrà essere considerato il costo complessivo degli interventi di competenza dello stesso componente nell'ambito di ciascuna proposta progettuale cui abbia preso parte*". Alla luce di quanto sopra, si chiede, nel caso in cui un Ateneo dovesse essere coinvolto in più proposte progettuali sottomesse in momenti diversi, se, al fine di dimostrare la capacità finanziaria relativa al costo complessivo di tutti i progetti, sia possibile, ad ogni sottomissione di nuove proposte rispetto a quelle già presentate, integrare l'attestazione, di volta in volta, con attestazioni riportanti l'importo cumulativo aggiornato e con il relativo elenco aggiornato dei progetti.	Nel caso in cui uno stesso soggetto, ferme restanti le specifiche limitazioni poste per il ruolo di capofila di cui al par. 2.1.5 dell'Avviso, partecipasse a più proposte progettuali, l'attestazione della relativa capacità finanziaria dovrà essere resa dai soggetti a ciò preposti avendo a riferimento cumulativamente tutte le proposte progettuali cui lo stesso soggetto prende parte e per la corrispondente quota di cofinanziamento assunta quale impegno di apporto finanziario da parte del medesimo soggetto. A tal fine, si raccomanda di integrare lo schema di attestazione di cui all'Allegato C, riportando l'elencazione delle singole proposte progettuali cui lo stesso soggetto intende prender parte, con evidenza della quota di cofinanziamento che si impegna ad apportare per ciascuno di essi.

AVVISO PUBBLICO "RIPRESA SICILIA PLUS" - DDG N. 2023/5.S DEL 23/07/2025 | AZIONE 1.1.1a PR FESR SICILIA 2021-2027

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
43. Spese ammissibili Una proroga di un contratto (Assegno di ricerca o Ricercatore a Tempo Determinato (RTDA) - di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 secondo il testo in vigore prima delle modifiche introdotte dal DL 36 del 30.4.2022) a valere delle risorse del progetto può essere considerata nel novero del personale reclutato appositamente per lo svolgimento delle attività progettuali e rendicontato considerando il 100% del tempo annuo lavorabile?	La proroga di un contratto di ricerca di cui alla previgente formulazione dell'art. 24.3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ove espressamente prevista nello stesso contratto, non è necessariamente vincolata alla continuità progettuale e pertanto può legittimamente prevedere l'assegnazione del ricercatore a un nuovo progetto. Perché la proroga sia legittima anche con un nuovo progetto, devono sussistere: • **Coerenza scientifica** tra il nuovo progetto e il profilo del ricercatore. • **Compatibilità con il settore concorsuale e SSD (Settore Scientifico-Disciplinare)** indicati nel contratto originario. • **Motivazione formale** da parte del Dipartimento o dell'Ateneo, che giustifichi il cambio progettuale. • **Disponibilità di fondi** adeguati e compatibili con la proroga. La limitazione di cui al par. 3.4.1.I dell'Avviso si intende applicabile ai contratti di ricerca in questione.
44. Spese ammissibili Nella voce Personale è possibile prevedere anche i costi relativi a figure da reclutare appositamente per lo svolgimento delle attività del progetto attraverso contratti di ricerca, incarichi post-doc o incarichi di ricerca disciplinati dagli artt. 22, 22 bis e 22 ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (legge Gelmini), come modificata dalla LEGGE 5 giugno 2025, n. 79 ovvero se tali figure siano da rendicontare nell'ambito dei "Costi per la ricerca contrattuale"	I costi connessi con lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale che configurino un rapporto di lavoro subordinato, compresi quelli previsti dai richiamati artt. 22, 22 bis e 22 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 devono intendersi ricompresi nella voce "I. Personale" di cui al par. 3.4.1.I dell'Avviso. Le eventuali prestazioni libero professionali rese in regime di partita IVA e/o le prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 cc., al contrario, debbono essere ricomprese nella voce "IV. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza" di cui al medesimo par. 3.4 dell'Avviso.
45. Soggetti ammissibili È possibile la partecipazione di un'impresa in Concordato Preventivo Omologato IN CONTINUITÀ AZIENDALE DIRETTA?	Si conferma la possibilità per i soggetti in concordato preventivo omologato in continuità aziendale diretta di richiedere l'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso.
46. Soggetti ammissibili L'impresa capofila non può avere un codice ATECO afferente al settore primario (es. allevamento). Ma nel caso in cui l'azienda abbia come codice ATECO principale 10.11 – Trasformazione e lavorazione delle carni suine, mentre i dipendenti risultano inquadrati con contratto agricolo e l'impresa è iscritta anche alla sezione speciale agricoltura della Camera di Commercio, le ore/uomo di questi dipendenti dedicate al progetto sono rendicontabili?	I requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2 dell'Avviso dispongono, tra le altre cose, che il soggetto proponente non eserciti un'attività economica prevalente rientrante tra i settori c.d. "esclusi" di cui all'Allegato I del Trattato UE e dell'art. 7 del Reg. UE n. 2021/1058 (Regolamento FESR). Tanto premesso, la circostanza che il CCNL applicato dall'impresa al proprio personale afferisca al comparto agricolo, non comporta alcun profilo di inammissibilità del relativo costo, a condizione che il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo disponga di idonei titoli e qualificazioni per assolvere alle funzioni specifiche cui è destinato nell'ambito delle attività di progetto.
47. Spese ammissibili Nel par. 3.4 "Spese ammissibili", alla voce I) Personale, è indicato che: «Tali spese sono validamente rendicontabili fino al raggiungimento di una saturazione massima del 60% tempo lavorabile su base annua (espresso in "ore uomo") per ciascuna unità di personale impiegata nelle attività di progetto. Il tempo massimo lavorabile su base annua viene convenzionalmente assunto pari a 1.720 "ore uomo"…» La stessa soglia è recepita anche nella modulistica (tabelle "Spese personale" – "max 60% totale ore lavorabili su base annua"). In considerazione di quanto sopra, si chiede di confermare se il limite del 60% debba intendersi: Per progetto: cioè, il singolo dipendente può essere imputato fino al 60% delle sue ore annue per ciascun progetto finanziato dall'Avviso; oppure Cumulativo: il 60% vada inteso come tetto annuo complessivo, indipendentemente dal numero di progetti cofinanziati (anche all'interno dello stesso Avviso).	Nel caso in cui lo stesso concorrente partecipi con lo stesso personale dipendente a più proposte progettuali, la stessa limitazione (60% del tempo massimo lavorabile da CCNL) si intende applicabile cumulativamente a tutte le proposte progettuali in cui la stessa unità di personale è impiegata.
48. Spese ammissibili In quali categorie di spesa ammissibili rientrano i costi relativi all'acquisizione di software e programmi informatici? Si chiede di voler, altresì, chiarire se, ai fini dell'ammissibilità, tali soluzioni devono essere necessariamente acquistate con licenza di proprietà, oppure se è ammissibile anche l'utilizzo di servizi cloud a canone periodico (SaaS).	I costi per l'acquisto di software in licenza d'uso (es. soluzioni SAAS) sono ammissibili se effettivamente sostenuti esclusivamente a fronte dell'attuazione del progetto e vanno rendicontati nell'ambito della voce "IV. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza". Nel caso in cui il software in questione fosse acquisito in regime di proprietà (presupponendone un'utilità pluriennale), lo stesso deve intendersi un cespite aziendale e in quanto tale, il relativo costo potrà essere rendicontato solo in misura proporzionale al relativo ammortamento corrispondente alla durata di effettivo utilizzo per le attività di progetto, calcolando la relativa quota di ammortamento secondo i principi contabili generalmente accettabili (vedi risposta al quesito nr. 1).
49. Criteri di valutazione Con riferimento al Criterio di Valutazione 1 (CdV_1), relativo al rapporto tra cofinanziamento privato e investimento complessivo, si chiede di specificare come va definita l'attribuzione del punteggio in	Il punteggio di cui al CdV_1 è attribuito al soggetto proponente avendo a riferimento, nel caso di aggregazione, il cofinanziamento proposto da ciascun singolo componente, compresa l'ipotesi in cui uno o più di questi non prevedano per parte propria alcun apporto di mezzi propri.

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
relazione alla percentuale di cofinanziamento privato aggiuntivo previsto. In particolare, si chiede di chiarire se tale valore deve necessariamente essere applicato in egual misura a tutti i partner oppure va calcolato sui valori totali di partenariato? Ad esempio, è possibile che un partner rinunci al 25% mentre un altro partner con quota minoritaria non rinunci a nulla?	
50. Criterio di premialità B Con riferimento al criterio di premialità B inerente all'attribuzione di un punteggio premiale determinato dal numero delle organizzazioni di ricerca nazionali ed internazionali coinvolte. In particolare, il criterio prevede l'attribuzione di 2 punti per ciascun'organizzazione coinvolta per un massimo di 4 punti, quindi 2 coinvolgimenti. Il criterio inoltre recisa che il coinvolgimento di un'Organizzazione di Ricerca (OdR) è considerato valido solo se l'organizzazione risulta formalmente coinvolta. **1.** Quesito 2.1 – Il coinvolgimento di un OdR con ruolo di partner progettuale o di consulente è valevole ai fini dell'attribuzione della premialità? **2.** Quesito 2.2 – Il coinvolgimento di un OdR con ruolo di partner consulente, la cui spesa è ricompresa nel piano finanziario progettuale, è valevole ai fini dell'attribuzione della premialità? **3.** Quesito 2.3 – Il coinvolgimento di un OdR esterno al partenariato proponente, che quindi non è né partner e ne consulente, ma con il quale uno dei partner o la compagine proponente tutta ha sottoscritto un accordo quadro su tematiche progettuali di comune interesse, è valevole ai fini dell'attribuzione della premialità?	Per le modalità di attribuzione del punteggio premiale di cui al criterio in questione si rimanda a quanto già specificato nella risposta al quesito nr. 5, confermando che lo stesso punteggio verrà attribuito in presenza di OdR aggiuntivi diversi da quelli inclusi nel partenariato di progetto, il cui coinvolgimento nelle attività di progetto sia desumibile in forza di evidenze contrattuali e/o lettere di intenti e/o attività di ricerca contrattualizzata, da cui si possa evincere l'impegno ad attivare una collaborazione effettiva con il soggetto proponente funzionale all'attuazione del progetto. Non saranno considerati validi ai fini dell'attribuzione del punteggio, documentazione avente ad oggetto mere attestazioni di interesse all'attuazione del progetto e/o alla valorizzazione dei relativi risultati.
51. Spese ammissibili Con riferimento alle spese ammissibili (Art 3.4 dell'Avviso) ed alla voce di spesa Ricerca Contrattuale, è da considerare ammissibile in questa voce l'acquisizione di un servizio specialisti di ricerca e sviluppo finalizzato a supportare un partner progettuale nella progettazione e sviluppo di un applicativo? Si consideri che tale servizio genererebbe nuove conoscenze e consentirebbe lo sviluppo nuove tecnologie o processi che potrebbero portare a proprietà intellettuale futura (brevetti, copyright, marchi, ecc.).	Le spese prospettate nel quesito in questione (spese per lo sviluppo di un applicativo) possono legittimamente essere rendicontate nell'ambito della categoria "Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza" laddove il relativo utilizzo sia funzionale esclusivamente all'attuazione del progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale agevolato. Nel caso in cui l'applicativo in questione avesse un'utilità che va oltre la durata del progetto o che assolva a funzioni ultronee rispetto alle finalità dello stesso progetto agevolato, lo stesso applicativo dovrà considerarsi un cespite aziendale e in quanto tale iscritto nelle immobilizzazioni. In tale eventualità, il relativo costo ammissibile coinciderà con le quote di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto ed alla quota di relativo impiego effettivo per la relativa attuazione.
52. Spese ammissibili Considerato che fra le spese di personale possono essere ricomprese anche le prestazioni rese per lo svolgimento di attività di ricerca svolte dai rappresentanti legali e/o membri del CdA di soggetti beneficiari, e che tali prestazioni possono essere contrattualizzate esclusivamente con il ricorso al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si chiede: a) di confermare l'ammissibilità delle suddette spese; b) e di poter rendicontarla a costi reali così come previsto dal MUR a livello nazionale: "*Con specifico riferimento alle modalità di rendicontazione del personale impiegato per la realizzazione dei progetti finanziati, si richiama quanto espressamente previsto dall'art.9 comma 5 DD 341/2022, secondo cui i "costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard (UCS) approvate dalla Commissione Europea e adottate con decreto Interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018". Sulla base di tale prescrizione, le spese sostenute dalle imprese per il personale coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali dovranno essere rendicontate sulla base delle UCS indicate al par. 6.2.1 delle Linee Guida per la rendicontazione dei soggetti attuatori prot. 7554 del 10/10/2022. Il sopra richiamato articolo 9 comma 5 prevede, inoltre, la* ***possibilità di procedere ad una rendicontazione del costo reale*** *"esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard". L'eccezione che consentirebbe la rendicontazione "a costi reali" prevista dall'Avviso ministeriale, pertanto, si applica limitatamente al personale impiegato nel progetto di ricerca finanziato che in ragione della specifica tipologia contrattuale non ricade in alcuno dei profili individuati dalla metodologia adottata con DI 116/2018,* ***come è il caso delle collaborazioni coordinate e continuative.***	In coerenza con la risposta al quesito nr. 35, i costi relativi all'impiego di titolari di cariche sociali è ammissibile alle condizioni ivi indicate. Nel caso in cui tali unità di personale prestassero la propria attività (ove consentito) nell'ambito di contratti di lavoro dipendente, il relativo costo potrà essere rendicontato esclusivamente mediante utilizzo delle UCS di cui al Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 04 gennaio 2024. In tutti gli altri casi in cui le prestazioni rese da un titolare di cariche sociali, o di qualsiasi altra unità di personale impiegata in attuazione delle attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale in possesso di idonei requisiti e qualificazioni professionali, fossero espletate in attuazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la rendicontazione dei relativi costi dovrà avvenire mediante rendicontazione a costi reali mediante utilizzo del metodo di rendicontazione di cui all'art. 55.2, lett. a) del Reg. UE n. 2021/1060 (c.d. "Quoziente 1720"). Si precisa, in ogni caso, che la valorizzazione del compenso attribuito ai suddetti contratti non potrà in nessun caso superare il valore equivalente determinato mediante applicazione delle pertinenti UCS applicabili in ragione del profilo professionale corrispondente.

AVVISO PUBBLICO "RIPRESA SICILIA PLUS" - DDG N. 2023/5.S DEL 23/07/2025 | AZIONE 1.1.1a PR FESR SICILIA 2021-2027

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
53. Spese ammissibili L'art. 3.4, rubricato "Spese Ammissibili", include nella voce Personale "*costo del lavoro di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono effettivamente impiegati nel progetto del costo complessivo delle attività di RI e/o di SS. La rendicontazione dei costi connessi con la presente tipologia di spese avverrà esclusivamente mediante utilizzo delle Unità di Costo Standard di cui alla metodologia adottata con Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 recante tempo per tempo vigente e allegata all'Avviso.* ***Tali spese sono validamente rendicontabili fino al raggiungimento di una saturazione massima del 60% tempo lavorabile su base annua (espresso in "ore uomo") per ciascuna unità di personale impiegata nelle attività di progetto.*** *Il tempo massimo lavorabile su base annua viene convenzionalmente assunto pari a 1720 "ore uomo", fatta salva la possibilità per il destinatario delle agevolazioni di applicare un numero di ore più ridotto laddove espressamente previsto dal CCNL applicabile al singolo componente del Soggetto proponente*". Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire: se il limite del 60% di tempo lavorabile su base annua, ai fini della rendicontazione, sia applicabile esclusivamente al personale già "in forza/in servizio" presso l'Università e se il nuovo personale reclutato appositamente per lo svolgimento delle attività progettuali possa essere rendicontato considerando il 100% del tempo annuo lavorabile da contratto.	La limitazione di cui al par. 3.4.1.I relativa ai costi per il personale si intende applicabile al solo personale dipendente in organico alla data di presentazione della domanda di aiuto presso il soggetto proponente. L'impiego di eventuale personale esterno appositamente selezionato e contrattualizzato per le attività di progetto è consentito e potrà prevedere l'integrale saturazione del tempo lavorabile di risorse professionali aggiuntive. Si rappresenta, in ogni caso, che l'impiego di personale esterno dovrà essere opportunamente motivato dal soggetto proponente e per i soggetti pubblici dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di ingaggio previste dal d.lgs. 165/2001, previo espletamento di apposita procedura di interpello interno, tesa ad accertare l'effettiva indisponibilità di unità di personale dipendente in possesso di idonee competenze e qualificazioni equivalenti impiegabile per l'attuazione delle attività di progetto. Le procedure di selezione dovranno garantire, anche nei casi di soggetti non sottoposti agli obblighi di cui al d.lgs. 165/2001, il pieno rispetto dei principi di imparzialità, parità di accesso, non discriminazione, merito e trasparenza.
54. Documentazione da allegare alla domanda di finanziamento In relazione alla produzione della documentazione riportata al par. 4.4 dell'Avviso lettera f) "perizia asseverata rilasciata da un tecnico indipendente abilitato recante l'attestazione esplicitamente espressa della conformità dell'immobile (o degli immobili) selezionato/i dal soggetto proponente per la realizzazione della proposta progettuale" si chiede se il suddetto documento deve essere prodotto anche per gli immobili già in uso del soggetto richiedente e che ospitano attività inerenti allo svolgimento del progetto di RI ed SS. In considerazione dei tempi ristretti per ottenere tale documentazione e dei costi della prestazione richiesta che rendono onerosa la presentazione della domanda finanziamento si chiede se, in fase di presentazione della domanda, possa essere considerato ammissibile produrre una DSAN a firma del legale rappresentante che attesti l'idoneità dei locali già in uso del soggetto richiedente e che ospitano attività inerenti allo svolgimento del progetto di RI ed SS riservandosi di produrre la perizia asseverata all'atto della concessione del finanziamento.	In considerazione delle motivazioni espresse nelle numerose FAQ pervenute e per garantire il *favor partecipationis*, nella fase di presentazione della domanda ed esclusivamente per gli immobili già in uso del soggetto richiedente e che ospitano attività inerenti allo svolgimento del progetto di RI ed SS , l'attestazione di idoneità degli immobili potrà essere prodotta con una DSAN sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente. La perizia asseverata riguardante la conformità di questi immobili dovrà tassativamente prodotta in via propedeutica all'emanazione dell'eventuale decreto di concessione del finanziamento. <u>In fase di presentazione della domanda la perizia asseverata dovrà essere prodotta solo per gli immobili che non sono nella disponibilità dei soggetti proponenti.</u>
55. Produzione documentazione (par. 4.4.) In relazione alla produzione della documentazione riportata al par. 4.4 dell'Avviso lettera g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) (Allegato B) rilasciata dal legale rappresentante del soggetto proponente e controfirmata da un tecnico indipendente abilitato, recante l'attestazione dell'impegno a rispettare il principio "Do no significant harm", ed in considerazione delle oggettive difficoltà incontrate nell'individuare il professionista per la controfirma in tempi ristretti e del costo della prestazione che aumenta i costi per la produzione della domanda di finanziamento, si chiede se all'atto della presentazione della domanda sia possibile allegare unicamente la sezione dell'allegato B) a firma del legale rappresentante, riservandosi di produrre la dichiarazione controfirmata in caso di concessione del finanziamento all'atto della concessione del finanziamento.	In considerazione delle motivazioni espresse nelle numerose FAQ pervenute e per garantire il *favor partecipationis* nella fase di presentazione della domanda potrà essere prodotto esclusivamente l'allegato B al Modulo di domanda di finanziamento, unicamente nella sezione sottoscritta dal Legale rappresentante del richiedente. <u>Con specifico riferimento alla Sezione del sopracitato modulo, che deve essere sottoscritta dal professionista incaricato dal soggetto richiedente, si rappresenta che tale documento dovrà essere tassativamente prodotto in via propedeutica all'emanazione dell'eventuale decreto di concessione del finanziamento</u>.
56. Capacità operativa del soggetto proponente L'avviso in oggetto, al paragrafo 2.2, richiede ai soggetti proponenti di *"possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare"* specificando, altresì, che tale capacità è ordinariamente "dichiarata" dal beneficiario e rilevabile sulla documentazione prodotta, ma si aggiunge che "*nel caso di operazioni di maggiore complessità, è possibile far ricorso alla richiesta di ulteriori documenti ed informazioni*". Data questa premessa, si chiede di chiarire **quali sono nello specifico i requisiti oggettivi per dimostrare il possesso della capacità operativa ed amministrativa, i documenti e le informazioni che l'Amministrazione potrebbe richiedere**?	Il par. 2.2 dell'Avviso, nella esplicitazione dei requisiti di ammissibilità richiesti ai soggetti richiedenti, con specifico riferimento al possesso di un'idonea capacità operativa riporta nella nota nr. 3 a piè di pagina le specifiche in ordine alle modalità attraverso cui l'Amministrazione regionale potrà procedere ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito. A tal fine, laddove dalle informazioni prodotte dal concorrente in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni non si rinvengano elementi sufficienti ad accertare il pieno possesso del suddetto requisito, l'Amministrazione regionale si riserva di chiedere al richiedente di produrre idonee evidenze e/o informazioni in ordine ai seguenti aspetti principali, a titolo di esempio: il dimensionamento del proprio organico, le qualifiche professionali detenute dal personale in servizio, le caratteristiche degli spazi e dei relativi allestimenti/macchinari e/o attrezzature per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale oggetto della proposta progettuale candidata alle agevolazioni, il possesso di legittimazione a realizzare le attività di R&D senza che le stesse ledano i diritti di eventuali terzi di privativa industriale e/o di proprietà intellettuale (c.d. *"Freedom-to-operate analysis")* e su ogni altro aspetto rilevante ai fini di un'efficace realizzazione del progetto medesimo.

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
57. Perizia asseverata Si richiedono chiarimenti in merito alla **perizia asseverata rilasciata da un tecnico indipendente abilitato recante l'attestazione esplicitamente espressa della conformità dell'immobile (o degli immobili) selezionato/i dal soggetto proponente per la realizzazione della proposta progettuale**; prevista dal paragrafo 4.4 **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI.** Nello specifico, si rappresenta che il soggetto proponente dispone di differenti spazi all'interno di un unico immobile e che in ciascuno dei suddetti spazi prevede di realizzare differenti proposte progettuali candidate al presente Avviso. Stante quanto sopra, si chiede se – in luogo della presentazione di una distinta perizia asseverata per ciascuno dei suddetti spazi – sia possibile ***presentare un'unica perizia asseverata* che contenga i riferimenti di tutti i progetti e dei relativi istituti partecipanti.**	Nell'eventualità in cui un determinato edificio, composto da unità immobiliari differenti, fosse prevista la realizzazione contestuale di differenti proposte progettuali candidate alle agevolazioni di cui al presente Avviso, è consentito produrre – per ciascuna domanda di accesso alle agevolazioni – un'unica perizia asseverata al cui interno venga attestata la conformità dell'edificio e degli spazi in esso contenuti per la realizzazione delle attività di ricerca e/o sviluppo sperimentale di cui è prevista la realizzazione nell'ambito delle differenti proposte progettuali candidate alle agevolazioni.
58. Criterio di valutazione 1 "Rapporto tra cofinanziamento privato e investimento complessivo" e "BUDGET DI PROGETTO" proposto *Si sottopone il caso in cui tutti i soggetti proponenti appartenenti al partenariato progettuale, sia Imprese che OdR, decidano di apportare un cofinanziamento aggiuntivo rispetto alla soglia minima prevista, il c.d. "Cofinanziamento nominale", così come determinato tramite l'apposito tool di calcolo di cui all'Allegato F "Prospetto di calcolo per l'attribuzione del punteggio del criterio di valutazione" e che tale cofinanziamento aggiuntivo in sede di svolgimento delle attività progettuali avverrà per tutti i soggetti proponenti mediante sostenimento con mezzi propri di quota parte dei costi di personale ammessi alle agevolazioni.* *Date tali premesse, si richiede conferma se in sede di compilazione del "PIANO FINANZIARIO E BUDGET DI PROGETTO", del "QUADRO DI DETTAGLIO DEL PERSONALE" e delle altre tabelle economiche contenute all'interno dell' "ALLEGATO E - FORMULARIO DI PROGETTO", i valori previsti per le spese di Personale e conseguentemente il "Costo totale del progetto" vadano inseriti tenendo conto o meno del suddetto cofinanziamento aggiuntivo rispetto a quello nominale.*	Nel caso in cui il soggetto proponente, e dei suoi componenti (nel caso di soggetto aggregato), preveda di cofinanziare l'attuazione delle attività di R&D candidate alle agevolazioni mediante accollo di apporti in natura (c.d. "*in kind contribution*") corrispondenti alla valorizzazione di una quota parte del costo del personale impiegato nelle attività di progetto, tale quota parte dovrà essere sottratta dal costo complessivo esposto all'interno della corrispondente voce di spesa (II. Personale) richiamata all'interno delle tabelle di cui alla sezione 10 del Formulario. La valorizzazione di tali apporti in natura dovrà avvenire esclusivamente prendendo a riferimento il costo lordo del lavoro corrispondente ai profili professionali impiegati e la durata del relativo impiego nelle attività di progetto. In fase di rendicontazione delle spese sostenute, la valorizzazione dei suddetti apporti in natura potrà avvenire esclusivamente a costi reali effettivamente sostenuti, secondo le modalità che saranno definite dall'Amministrazione regionale all'interno delle linee guida per la rendicontazione.
59. Soggetti ammissibili Il paragrafo 2.1, comma 5 dell'Avviso, riporta la seguente clausola di inammissibilità relativa alle partecipazioni plurime: "*Lo stesso soggetto potrà partecipare ad una sola proposta progettuale in qualità di Capofila a pena di inammissibilità di tutte le istanze in cui risulti coinvolto*". Pertanto, dato che gli Organismi di Ricerca non possono svolgere il ruolo di capofila, questa clausola non è applicabile agli stessi. Poco dopo l'Avviso stabilisce anche che "*Non è previsto, invece, alcun limite alla partecipazione delle imprese in qualità di componente in più proposte progettuali*". Allora, la "liberatoria" di cui alla frase precedente, oltre che alle imprese è applicabile anche agli Organismi di Ricerca, giusto?	Si conferma che un organismo di ricerca che non assolva al ruolo di soggetto capofila in una determinata proposta progettuale può liberamente prender parte ad ulteriori proposte progettuali senza che sia previsto alcuna limitazione specifica. Si ricorda, tuttavia, che la limitazione prevista nel caso di soggetto capofila si applica anche alle ulteriori entità giuridiche in regime di controllo o di collegamento diretto o indiretto di cui all'art. 2359.

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
60. Soggetti ammissibili Nel caso di un raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della domanda, l'allegato B (la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà – DSAN – relativa al rispetto del principio DNSH) deve essere predisposto sia dal soggetto capofila che dagli altri soggetti proponenti?	Nel caso di raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) di cui all'Allegato B (DSAN DNSH) allo schema di domanda di aiuto dovrà essere prodotto per ciascun componente della costituenda aggregazione.
61. Spese ammissibili Il costo riferito al personale impiegato nel progetto di ricerca e sviluppo mediante contratto di somministrazione è ammissibile alle agevolazioni?	Il costo del personale acquisito da un soggetto beneficiario mediante ricorso a contratti di somministrazione lavoro (c.d. "lavoro interinale") è ammissibile alle agevolazioni, a condizione che il personale in questione disponga delle competenze e delle qualificazioni richieste per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale candidate alle agevolazioni. Non è considerata spesa ammissibile il compenso riconosciuto a qualsiasi titolo dal soggetto beneficiario al soggetto giuridico che svolte la funzione di "somministratore", il cui costo resta a carico del soggetto proponente e concorre a determinare il costo complessivo lordo del progetto candidato alle agevolazioni, anche ai fini dell'attivazione delle necessarie coperture finanziarie.
62. Spese ammissibili Nel caso in cui il soggetto proponente intendesse avvalersi di personale di ricerca e/o ausiliare acquisito mediante ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sii chiede di voler chiarire le modalità attraverso cui si dovrà provvedere alla rendicontazione dei relativi costi, atteso che i contratti in questione non prevedono un numero di ore annuali predefinito.	Per le precisazioni inerenti all'ammissibilità di spese per il personale in regime di contratti di lavoro parasubordinati, si rimanda alla risposta al quesito nr. 52. Nel caso in cui gli stessi contratti dovessero prevedere l'impiego dell'unità di personale anche su attività ulteriori rispetto a quelle richieste per l'attuazione del progetto agevolato, il soggetto beneficiario avrà cura di compilare appositi timesheet con evidenza del numero di ore/giornate lavorate per attività funzionali all'attuazione dello stesso progetto agevolato. Il relativo costo sarà attribuito a quest'ultimo in modo proporzionale al tempo effettivamente impiegato per la relativa attuazione. Per le specifiche modalità di rendicontazione delle spese ammissibili, si rimanda a quanto sarà definito dall'Amministrazione regionale all'interno delle linee guida per la rendicontazione, le quali si conformeranno alle pertinenti indicazioni contenute all'interno della Comunicazione della Commissione Europea C(2024) 7467 del 20.12.2024.
63. Attestazione della capacità finanziaria In merito alla prescrizione contenuta all'interno dell'Avviso in ordine al rilascio da parte di un istituto di credito dell'attestazione della capacità finanziaria del soggetto richiedente mediante utilizzo dello schema di cui all'Allegato B al modello di domanda di accesso alle agevolazioni, si riportano significative difficoltà nel rilascio della stessa dichiarazione, in quanto essa presuppone che l'istituto di credito debba assumere un ruolo certificativo nel merito della congruità/attendibilità del programma di investimenti oggetto della stessa domanda di aiuto. Ciò presupporrebbe una disamina tecnica e finanziaria da parte dell'istituto di credito che quest'ultimo non è competente ad eseguire, né disponibile ad effettuare, andando ad espandere impropriamente gli ambiti di competenza degli stessi istituti di credito. Analogamente, l'attestazione prevista nello stesso modello in ordine alla capacità del soggetto proponente di disporre (in alternativa all'apporto di mezzi propri) di una linea di credito richiederebbe da parte dell'istituto di credito una delibera di concessione di un mutuo che è cosa ben diversa da attestare a favore di terzi la sua capacità a restituirlo. Per quanto sopra, si chiede di voler chiarire le modalità attraverso cui dovrà essere attestata la capacità finanziaria del soggetto proponente.	L'interpretazione che viene data nel quesito al contenuto della dichiarazione di cui all'Allegato C al modello di domanda di accesso alle agevolazioni sembra essere non del tutto corrispondente a quanto riportato letteralmente nel testo della stessa dichiarazione. Quest'ultima, infatti, prevede che la banca attesti: *"la capacità del soggetto richiedente di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni, disponendo alternativamente: di un apporto di mezzi propri pari a EUR _____ o di una linea di credito per un importo pari a EUR _____".* Per entrambe le alternative l'importo oggetto di attestazione deve corrispondente ad almeno il 30% del costo lordo complessivo del predetto programma di investimenti. Tale dichiarazione non sottende e/o comporta alcuna valutazione di merito da parte dell'istituto di credito circa la congruità e/o l'attendibilità del programma di investimenti candidato alle agevolazioni da parte del soggetto proponente, in quanto si limita a richiedere alternativamente: – o l'attestazione che il soggetto richiedente disponga di una somma liquida disponibile pari ad almeno il 30% del costo lordo complessivo dell'investimento (per come dichiarato dallo stesso soggetto richiedente all'interno del progetto) – o, laddove tale liquidità non fosse attualmente disponibile, l'attestazione della sola disponibilità della stessa banca a concedere una linea di credito di pari importo. Nel primo caso, la banca si limita ad attestare che in quel determinato momento, il soggetto richiedente (quale correntista dello stesso istituto di credito) dispone di somme liquide pari ad almeno il 30% del costo complessivo lordo del programma di investimenti candidato alle agevolazioni; nel secondo caso, in alternativa all'attestazione precedente, la banca attesta la propria disponibilità a concedere una linea di credito di pari importo. In considerazione delle difficoltà lamentate da alcuni soggetti proponenti in ordine all'acquisizione, da parte degli istituti di credito, della dichiarazione di cui all'Allegato C, si è provveduto ad adottare un modello alternativo (Allegato C-bis, copia del quale è resa disponibile nella sezione informativa del sito web del Dipartimento della modulistica dedicata all'Avviso). I Richiedenti che avessero nel frattempo acquisito l'attestazione di cui all'originario Allegato C non sono tenuti a sostituire quest'ultimo con il nuovo Allegato C-bis, restando pienamente valida la precedente soluzione. Nella prospettiva di favorire la più ampia partecipazione possibile alla misura di sostegno, l'attestazione di cui all'originario Allegato C inerente alla disponibilità in capo al soggetto proponente di somme liquide almeno pari al 30% del costo lordo complessivo dell'investimento (Allegato C) o alla "capacità economica e finanziaria dell'impresa rispetto agli impegni derivanti dalla copertura finanziaria dell'iniziativa, al netto del contribuito richiesto e al lordo deIl'lVA" di cui all'Allegato C-bis, in luogo di un istituto di credito, potranno essere rilasciate anche da un revisore contabile iscritto ad albo che certifica i conti per gli ultimi due esercizi finanziari (Allegato C- ter). Si ricorda che il requisito di capacità finanziaria deve essere mantenuto da parte del soggetto beneficiario, a pena di revoca delle agevolazioni ricevute, fino alla presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni di spettanza. Restano ferme le precisazioni sopra riportate in merito alle ulteriori risposte fornite ai quesiti inerenti analoga tematica.
64. Attestazione della capacità finanziaria In merito a quanto specificato nella risposta al quesito nr. 63, si rappresenta l'esistenza di oggettive difficoltà nell'acquisizione, da parte di istituti di credito online (es. FINECO Bank, ING, altre), di attestazioni rese nel formato previsto dall'Avviso (Allegato C). Stante in questi casi l'impossibilità e/o la non agevole interazione fisica con i referenti dei suddetti istituti di credito, si chiede se – in luogo della	A integrazione e chiarimento di quanto già specificato all'interno della risposta al quesito nr. 63, con la prospettiva di garantire la più ampia partecipazione all'Avviso nel rispetto del principio di parità di accesso e non discriminazione, si ritiene di poter accogliere la soluzione prospettata, ossia quella di consentire agli istituti di credito di poter attestare la consistenza delle disponibilità finanziarie del soggetto proponente ad una determinata data in misura almeno pari al 30% del costo lordo complessivo dell'investimento candidato alle agevolazioni, alle seguenti condizioni:

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
compilazione dell'Allegato C nella parte in cui si prevede *l'attestazione che il soggetto richiedente disponga di una somma liquida disponibile pari ad almeno il 30% del costo complessivo dell'investimento come dichiarato dal soggetto proponente all'interno del progetto candidato alle agevolazioni* – il soggetto proponente può produrre analoga attestazione rilasciata sempre da un istituto di credito su altro formato da quest'ultimo utilizzato, da cui risulti la liquidità attualmente disponibile presso il conto corrente/conto di deposito intestato al medesimo soggetto proponente.	– che l'attestazione venga resa, in data certa, dall'istituto di credito su propria carta intestata e risulti sottoscritta da soggetto deputato a rappresentare lo stesso istituto di credito; – che l'attestazione riporti l'indicazione esplicita della consistenza delle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente alla data della stessa dichiarazione; – che l'attestazione riporti gli estremi identificativi del conto corrente/conto di deposito a valere sul quale sussiste la disponibilità finanziaria oggetto della dichiarazione medesima e che lo stesso risulti effettivamente intestato al soggetto proponente. Analoga soluzione (attestazione in formato libero) potrà essere utilizzata anche nel caso in cui l'attestazione bancaria abbia ad oggetto, in alternativa, la conferma dell'istituto di credito circa la propria disponibilità a concedere al soggetto richiedente una linea di credito di importo almeno pari al 30% del costo lordo complessivo dell'investimento candidato alle agevolazioni, alle seguenti condizioni: – che l'attestazione venga resa, in data certa, dall'istituto di credito su propria carta intestata e risulti sottoscritta da soggetto deputato a rappresentare lo stesso istituto di credito; – che l'attestazione riporti esplicitamente l'indicazione del valore della linea di credito che la stessa banca dichiara di essere disponibile a concedere al soggetto richiedente (i cui estremi identificativi debbono risultare espressamente indicati nell'attestazione), con evidenza delle eventuali condizioni e subordini all'attivazione della stessa. Le soluzioni sopra prospettate lasciano impregiudicata la facoltà del soggetto proponente di acquisire l'attestazione di capacità finanziaria mediante compilazione dell'originario Allegato C o in alternativa dell'Allegato C-bis o C-ter di cui alla risposta al quesito precedente. Si specifica che il possesso del requisito di capacità finanziaria del soggetto proponente, in conformità con quanto previsto dal par. 5.1, lett. k) e t) dell'Avviso dovrà essere mantenuto durante tutto il periodo di attuazione delle operazioni eventualmente assistite e fino all'istanza di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse. Pertanto, l'Amministrazione regionale, in coerenza con quanto previsto dal par. 5.5.1, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di accertare la permanenza del medesimo requisito, e nel caso in cui lo stesso non fosse mantenuto, di avviare il procedimento di revoca delle agevolazioni.
65. Spese ammissibili Se si acquistano prototipi autonomi (non componenti) non in commercio, questi possono essere rendicontati per l'intero importo?	I costi connessi con utilizzo di un prototipo per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale connesse con l'attuazione di una progettualità candidata alle agevolazioni dell'Avviso sono una spesa ammissibile nell'ambito della categoria "IV. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza", nella misura in cui il prototipo in questione venga utilizzato esclusivamente per l'attuazione del progetto candidato alle agevolazioni. L'acquisto di un prototipo funzionale all'attuazione delle attività di R&D agevolabili può essere considerata una spesa ammissibile se l'utilità dello stesso prototipo si esaurisce esclusivamente nell'attuazione del progetto agevolabile. Non è, infatti, consentita l'acquisizione di cespiti ad utilità pluriennale la cui durata/vita utile esuberi la durata del progetto agevolabile. L'eventuale ammissibilità delle spese connesse all'acquisto di un prototipo resta comunque subordinata alla presentazione di idonei preventivi intestati al soggetto proponente su carta intestata del fornitore, da cui si possa desumere la congruità dei costi prospettati. L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità, in caso di dubbi e/o incertezze in ordine alla correlazione funzionale del prototipo in relazione all'attuazione del progetto agevolabile, nonché alla congruità del relativo costo di richiedere al soggetto proponente chiarimenti e/o di far eseguire valutazioni indipendenti da parte di esperti. Analoghe verifiche potranno essere disposte anche durante l'attuazione del programma di investimenti ove lo stesso fosse agevolato.
66. Spese ammissibili Tra le spese ammissibili sono previsti i noleggi di strumentazione ed attrezzature?	Le spese per i noleggi di strumentazione e attrezzature sono ammissibili e vanno allocate nell'ambito della voce "ii. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto"
67. Soggetti ammissibili ipotizzando la seguente composizione di partenariato per la presentazione di un progetto a valere sull'Avviso pubblico di cui in oggetto: Capofila: Impresa X; Partner: Impresa Y; Partner: Impresa Z (collegata all'impresa Y con una partecipazione del 24,9%); Partner: OdR. È ammissibile la partecipazione nello stesso progetto, in qualità di partner, delle imprese Y e Z?	La limitazione posta dal par. 2.1.5 in ordine alla possibilità per uno stesso concorrente di assumere il ruolo di "soggetto capofila" in più di una proposta progettuale è estesa anche agli altri soggetti in rapporto di colleganza o di controllo di cui all'art. 2359 del cc. La stessa limitazione non è, invece, prevista per gli altri partner diversi dal "soggetto capofila" per i quali non è prevista alcuna limitazione al numero di proposte progettuali cui prender parte.
68. Spese ammissibili Relativamente a IV COSTI PER LA RICERCA CONTRATTUALE, vi è un limite massimo rispetto al costo totale del progetto che non può essere superata?	L'Avviso non prevede limitazioni specifiche per le spese ascrivibili alla categoria "IV. Costi per la ricerca contrattuale". Resta inteso che la scelta del soggetto proponente ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso verte anche sull'accertamento della relativa capacità operativa e che un eventuale ricorso eccessivo ad esternalizzazioni di attività di ricerca potrà essere valutato negativamente in sede di istruttoria, qualora il ricorso alla ricerca contrattuale fosse agito anche con riferimento ad attività che rientrano nelle attuali competenze dello stesso soggetto proponente.
69. Attestazione della capacità finanziaria	

AVVISO PUBBLICO "RIPRESA SICILIA PLUS" - DDG N. 2023/5.S DEL 23/07/2025 | AZIONE 1.1.1a PR FESR SICILIA 2021-2027

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
Il paragrafo 2.2.1.II, lettera d) dell'Avviso, e la FAQ n. 33 (aggiornate al 2 set 2025), chiariscono che un Organismo di Ricerca che svolge attività NON economica può attestare la propria capacità finanziaria tramite attestazione bancaria oppure, in alternativa, mediante "idonee disponibilità iscritte a bilancio all'interno di apposite riserve/stanziamenti disponibili e documentabili". La FAQ n. 33 specifica, inoltre, le condizioni per considerare valido un aumento di capitale sociale mediante l'impiego di tali riserve disponibili. Si chiede di chiarire se, per un Organismo di Ricerca che svolge prevalentemente attività NON economica, sia considerata una modalità valida per attestare la capacità finanziaria anche un aumento di capitale a pagamento, deliberato con l'impegno formale dei soci a versare nuovo capitale (apporto di mezzi propri freschi), e non solo tramite l'utilizzo di riserve già esistenti. Si chiede, in caso affermativo, di specificare le modalità e condizioni e la documentazione per poter fornire la attestazione.	Si conferma la possibilità di attestare la capacità finanziaria del soggetto proponente che si qualifichi quale operatore che svolge attività prevalentemente NON economica, anche per il tramite dell'impegno dei soci ad eseguire un aumento del capitale sociale mediante apporto di mezzi propri. In tale eventualità, il soggetto proponente dovrà produrre le seguenti evidenze: – Atto di impegno unilaterale del socio ad eseguire l'apporto di nuovi mezzi propri a copertura del cofinanziamento richiesto per l'attuazione del progetto candidato alle agevolazioni. Nel caso di soci diversi da persone fisiche (es. società), l'impegno in questione dovrà essere comprovato da idonea deliberazione dell'organo sociale competente (es. deliberazione del Consiglio di amministrazione, verbale di assemblea dei soci); – A fronte di tale impegno, ciascun socio dovrà produrre idonea attestazione bancaria da cui si evinca l'effettiva disponibilità delle somme oggetto dello stesso impegno o in alternativa attestazione della disponibilità dello stesso istituto di credito a rilasciare una linea di credito di pari importo; – Delibera dell'organo sociale competente del soggetto proponente recante l'impegno assunto dai soci ad eseguire un aumento del capitale sociale mediante apporto di mezzi propri. Nel caso in cui la proposta progettuale fosse selezionata per il finanziamento, il provvedimento di concessione delle agevolazioni sarà subordinato all'effettivo aumento del capitale sociale da parte dei soci.
70. Spese ammissibili Considerato che l'Avviso prevede il coinvolgimento fino al 20% di personale fuori dalla Regione Sicilia, si richiede se è ammissibile esporre a rendicontazione, anche, spese relative alle altre voci di costo eseguite presso le sedi operative (diverse da quelle regioni Sicilia), dove il succitato personale svolgerà le attività scientifiche?	Nel caso di utilizzo di personale non impiegato direttamente presso l'unità locale presso cui saranno realizzate le attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale candidate alle agevolazioni del presente Avviso, i relativi costi saranno considerati ammissibili fino al 20% del totale delle spese sostenute a titolo della categoria "I. Personale". Per la fattispecie di cui sopra non saranno considerati ammissibili altri costi diversi da quelli esclusivamente afferenti all'impiego del personale.
71. Spese ammissibili All'interno della voce di spesa "ricerca contrattuale" è ammissibile la rendicontazione di altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca e innovazione? Oppure è necessario inserirli in altre voci di costo?	I costi connessi con l'affidamento a terzi, a condizioni di mercato, di attività di ricerca contrattuale possono includere anche costi diversi da quelli relativi alla remunerazione dei servizi prestati (es. rimborso per materiali di consumo, utilizzo di attrezzature, spazi e/o impianti in regime di locazione temporanea, altro assimilabile) a condizione che gli stessi costi siano direttamente funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, che ne sia data adeguata giustificazione e che gli stessi costi non costituiscano l'oggetto principale dell'affidamento.
72. Soggetti ammissibili Nel caso in cui un'impresa detenga una partecipazione superiore al 20% in un'altra azienda (imprese quindi considerate collegate/associate), è possibile presentare due domande distinte: una con l'impresa controllante in qualità di capofila e l'altra con l'impresa collegata in qualità di partner in un progetto diverso?	Si rimanda alla risposta al quesito nr. 24.
73. Requisiti di ammissibilità Fra i requisiti di ammissibilità si chiede la disponibilità di un'unità produttiva all'interno del territorio regionale o quantomeno l'impegno ad attivare un'unità produttiva entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Tuttavia, già in sede di presentazione della domanda, e precisamente all'interno del Modello di domanda (aggregazione non ancora costituita) sezione A.2, corre l'obbligo di fornire le coordinate catastali dell'immobile (anche se l'immobile non è nell'attuale disponibilità), e in tal caso accludere l'attestazione rilasciata dal titolare del diritto di godimento dello stesso immobile a concederlo in utilizzo al soggetto proponente per una durata compatibile con il rispetto della "clausola di stabilità delle operazioni" di cui all'art. 65 del Reg. UE 2021/1060. Inoltre, sempre nel medesimo modello, ci pare di aver compreso è che obbligatorio allegare una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato, recante l'attestazione della conformità dell'immobile selezionato dal soggetto proponente, per la realizzazione della proposta progettuale. In tal senso si chiede se è ammessa, nel rispetto di quanto sopra, la possibilità di utilizzare un contratto coworking come sede, per attestare la disponibilità e l'attivazione dell'unità produttiva?	L'utilizzo di uno spazio di coworking non è ritenuto una soluzione ammissibile ai fini del soddisfacimento del requisito di ammissibilità in questione in quanto non consente di garantire il rispetto della c.d. "clausola di stabilità delle operazioni" di cui all'art. 65 del Reg. UE 2021/1060.
74. Termine ultimo per la dimostrazione della disponibilità dell'unità locale Si chiede di chiarire quale è il termine temporale ultimo per acquisire gli immobili eventualmente non ancora disponibili al momento della presentazione della domanda, atteso che nell'avviso è riportato "entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria", mentre nei format di domanda è riportata la dicitura: "al più tardi al momento della presentazione della prima richiesta di erogazione del contributo pubblico di spettanza o dell'eventuale richiesta dell'anticipazione".	Si conferma l'esistenza della discrasia segnalata. Resta in ogni caso valido il termine stabilità all'interno dell'Avviso, pertanto nel caso di unità locale non nella disponibilità del soggetto proponente all'atto della presentazione della domanda di aiuto, il soggetto beneficiario dovrà documentare l'intervenuta effettiva acquisizione della disponibilità dell'unità locale presso cui saranno espletate le attività di R&D agevolate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI

75. Spese ammissibili *(contratti di leasing)*

Nell'ambito dell'Avviso pubblico "Ripresa Sicilia Plus", è considerato ammissibile un contratto di leasing finanziario che non prevede la clausola di riservato dominio? In caso affermativo, quali sono le condizioni da rispettare per garantire l'ammissibilità della spesa?

Le rate periodiche relative a un contratto di leasing operativo o di locazione operativa possono essere considerate spese ammissibili nell'ambito del presente Avviso?

In caso positivo, vi sono limitazioni o condizioni specifiche da rispettare?

In riferimento a contratti di leasing operativo o locazione operativa (qualora ritenuti ammissibili), i canoni anticipati possono essere considerati spesa ammissibile? In caso positivo, vi sono limiti percentuali, temporali o documentali da osservare?

76. Spese ammissibili e modalità di compilazione del Formulario di progetto

Si chiede cortesemente i seguenti chiarimenti relativi alla seguente tabella estrapolata dall'Allegato E "Formulario di progetto" riferita al "Riepilogo dell'effort di personale il cui impiego sia previsto in attuazione del PRI e/o PSS":

- è ammissibile il costo del responsabile amministrativo coinvolto nel progetto di ricerca e sviluppo?
- non è chiaro il metodo di calcolo da utilizzare al fine di distribuire il numero di ore lavorabili annue in base al CCNL di riferimento tra le attività di Ricerca Industriale (RI) e di Sviluppo Sperimentale (SS), è possibile - ad esempio - riportare la stessa percentuale di RI e di SS registrata nell'ambito dell'effort previsto?

Riepilogo dell'effort di personale il cui impiego sia previsto in attuazione del PRI e/o PSS

WP	**Azione/Task**	**Profili professionali coinvolti nell'attuazione del servizio** *(es. Coordinatore scientifico, Responsabile amministrativo, Ricercatore, Personale ausiliario)*	**Nr. ore lavorabili annue in base al CCNL di riferimento** *(in assenza di indicazioni e/o nel caso di un numero di ore annue >1720, verrà assunto convenzionalmente il parametro di 1720 ore/anno)*		**Effort previsto (ore/uomo)** *(max 60% totale ore lavorabili su base annua)*		**Totale**
					Anno 1	**Anno 2**	
			RI	*SS*			
WP1	*A1.1 [Task]*	*Coordinatore scientifico*			*…..*	*….*	*….*
WP1	*A1.1 [Task]*	*Responsabile amministrativo*			*…..*	*….*	*….*

CHIARIMENTI

Si premette che i costi connessi all'acquisizione in disponibilità, mediante ricorso a contratti di locazione o noleggio, di beni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo di cui si compone il progetto candidato alle agevolazioni sono ammissibili purché direttamente connessi allo stesso progetto e per la durata del loro effettivo utilizzo per la relativa attuazione.

Con specifico riferimento ai costi prodotti dal ricorso a contratti di locazione finanziaria, l'ammissibilità degli stessi è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 20.1, lett. b) del DPR n. 66/2025, le cui condizioni sono di seguito riportate per stralcio per comodità di consultazione:

1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

I canoni anticipati eventualmente previsti dal contratto di leasing non costituiscono spesa ammissibile ai fini della erogazione delle agevolazioni, in quanto il soggetto beneficiario deve documentare l'intervenuto effettivo utilizzo del bene cui il canone periodico di locazione si riferisce.

Il personale amministrativo è rendicontabile solo se è considerato "ausiliario" rispetto a quello impiegato per attività di ricerca e sviluppo sperimentale.

Sebbene il regolamento 651/2014 (GBER) non fornisca una definizione esplicita, si interpreta il termine "personale ausiliario" in base alla prassi amministrativa e ai documenti di orientamento europei e nazionali. In genere, si considera personale ausiliario:

- Personale di supporto operativo: addetti alla logistica, magazzinieri, manutentori, operatori di impianto, tecnici di laboratorio non direttamente coinvolti nella ricerca ma necessari per il funzionamento del progetto.
- Personale amministrativo e contabile: impiegati che gestiscono la rendicontazione, la documentazione, la segreteria tecnica del progetto.
- Servizi generali: addetti alle pulizie, sicurezza, reception, se il loro impiego è strettamente legato al progetto.

Condizione chiave ai fini dell'ammissibilità delle relative spese è impiego diretto e documentabile nel progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale candidato alle agevolazioni.

Il GBER è chiaro nel precisare che le spese sono ammissibili "nella misura in cui sono impiegati nel progetto". Questo significa che:

- Devono esserci evidenze documentali (contratti, mansioni, registri di attività) che attestino il coinvolgimento del personale ausiliario.
- Il loro contributo deve essere funzionale e necessario allo svolgimento delle attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.

Ai fini della relativa rendicontazione, valgono le stesse regole previste per il personale scientifico dipendente che – in coerenza con quanto previsto dall'Avviso – potrà essere rendicontato utilizzando le Tabelle Standard di Costi Unitari (TSCU) di cui al Decreto interministeriale MIMIT/MUR n. 116 DEL 24/01/2018 e ss.mm.ii. corrispondenti al profilo pertinente.

Resta salva la possibilità per il soggetto proponente di avvalersi, anche per il ruolo di "Responsabile amministrativo", di una figura professionale non dipendente i cui costi potranno essere rendicontati secondo il principio del costo reale effettivamente sostenuto in attuazione dei servizi resi in attuazione del progetto assistito.

Quanto alla ripartizione del tempo lavorabile nella tabella tra RI e SS, il soggetto proponente avrà cura di indicare nella sezione *"Nr. Ore lavorabili annue in base al CCNL di riferimento"* il numero di ore massime lavorabili in forza di quanto previsto dal CCNL e dal contratto d'impiego di ciascuna figura professionale. La tabella in questione, infatti, riporta erroneamente nella sezione *"Nr. Ore lavorabili annue in base al CCNL di riferimento"* la ripartizione delle ore/uomo di "Effort previsto", che deve intendersi correttamente da riproporsi all'interno della sezione "Effort previsto (ore/uomo), con il relativo dettaglio indicato per ciascuna annualità di attuazione del progetto.

Per quanto sopra, la tabella deve essere compilata secondo lo schema corretto che qui di seguito si riporta:

Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI

WP	Azione/ Task	Profili professionali coinvolti nell'attuazione del servizio *(es. Coordinatore scientifico, Responsabile amministrativo, Ricercatore, Personale ausiliario)*	Nr. ore lavorabili annue in base al CCNL di riferimento *(in assenza di indicazioni e/o nel caso di un numero di ore annue >1720, verrà assunto convenzionalmente il parametro di 1720 ore/anno)*	Effort previsto (ore/uomo) *(max 60% totale ore lavorabili su base annua)*				Totale
				Anno 1		Anno 2		
				RI	SS	RI	SS	
WP1	*A1.1 [Task]*	*Coordinatore scientifico*	*1.720*	…..			….	….
WP1	*A1.1 [Task]*	*Responsabile amministrativo*	*1.720*	…..			….	….

77. Modalità di presentazione della domanda di aiuto (Numero di preventivi ammissibili)

Si chiede di confermare se, per le voci di costo diverse da "Personale", sia previsto un numero minimo o massimo di preventivi da presentare per ciascun proponente ai fini della partecipazione.

La richiesta di documentare la congruità dei costi previsti nel programma di investimenti candidato alle agevolazioni mediante produzione di idonei preventivi (almeno 1 per ciascun singolo bene o servizio oggetto di acquisizione) afferisce a tutti i costi diversi da quelli di personale, per la cui congruità non è richiesta la produzione di alcun preventivo, quanto piuttosto la descrizione dei corrispondenti profili professionali (limitatamente al Coordinatore scientifico ed al Responsabile amministrativo).

78. Spese ammissibili

Voce di spesa "Disseminazione" (massimo 2% dei costi da I a IV)

Considerato che l'Avviso prevede che la voce di spesa relativa alle attività di disseminazione non possa eccedere il 2% del totale dei costi diretti (personale, strumenti e attrezzature, immobili e terreni, ricerca contrattuale, disseminazione, spese generali), si chiede di chiarire quanto segue:

- Nel caso in cui il soggetto proponente disponga di personale dipendente dedicato alle attività di comunicazione, il relativo costo deve essere imputato alla voce "Personale", ferma restando la soglia massima del 2% per la disseminazione, oppure deve essere rendicontato separatamente nella voce "Disseminazione"?
- Qual è la modalità corretta di caricamento e imputazione del costo in piattaforma, ai fini del corretto impegno delle somme?
- Inoltre, si chiede di confermare che non siano necessari i preventivi relativi alla disseminazione oppure, se si se debbano essere riferiti al gruppo di progetto nel suo complesso o se debbano essere presentati singolarmente da ciascun partner; e se l'attività di disseminazione debba intendersi come attività condivisa e unitaria di gruppo oppure frazionabile per partner. Inoltre, questa attività è da intendere sia come Ricerca che, come Sviluppo SS?

La questione è stata già affrontata nella risposta al quesito nr. 9 cui si rimanda per i necessari dettagli.

Si ribadisce, ad ogni modo, che le attività di disseminazione realizzate mediante impiego di personale interno dovranno essere rendicontate all'interno della voce "V. Costi per servizi di consulenza, compresi i costi di realizzazione di attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati della ricerca". Gli stessi costi, compresi quelli relativi ad eventuali attività di disseminazione realizzate in economia dal soggetto beneficiario mediante impiego di personale proprio, soggiacciono alla limitazione del 2% previsto dal par. 3.4.1.V dell'Avviso.

In tale eventualità (realizzazione in economia di attività di disseminazione mediante personale interno), il soggetto proponente avrà cura di inserire la valorizzazione dell'effort relativo al personale di cui si prevede l'impiego direttamente nel campo "V. Costi per servizi di consulenza, compresi i costi di realizzazione di attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati della ricerca" delle pertinenti tabelle contenute nella Sezione 10 "Piano finanziario e budget di progetto" del Formulario di progetto, unitamente ai costi per altri servizi ricadenti all'interno della stessa categoria. Si suggerisce di inserire una nota esplicativa in cui si fornisce il dettaglio della composizione della suddetta voce di spesa, distinguendo la quota di budget destinata a rimborso del costo del lavoro per il personale impiegato in attività di disseminazione, dagli altri costi relativi a costi diversi dal personale.

I costi per altri servizi diversi dal costo del lavoro per personale interno eventualmente impiegato per attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati della ricerca industriale e/o dello sviluppo sperimentale, ai fini della dimostrazione della relativa congruità, dovranno essere documentati mediante produzione di almeno un preventivo per ciascun servizio di cui si prevede l'affidamento. Nel caso di soggetto proponente aggregato, gli stessi costi andranno esposti nella tabella di dettaglio (Tab. 2 della Sezione 10 del formulario) richiesta per ciascun componente dell'aggregazione per la quota di costo/attività ad esso specificamente imputabile. Analogamente, la ripartizione di tali costi tra RI/SS dovrà esser fatta in considerazione delle specifiche finalità cui le stesse attività di comunicazione/disseminazione sono rivolte.

79. Domanda di accesso alle agevolazioni

Si chiede di voler chiarire quale documentazione debba esser prodotta a comprova dei requisiti di cui al par. 2.1, comma 1 secondo quanto previsto nell'ultimo punto elenco degli schemi di domanda posti a pag. 65 e 73 dell'Avviso

Il riferimento in questione deve intendersi un mero refuso, in quanto la documentazione di cui trattasi si intende correttamente riferita a quella prevista dal par. 2.2 "Requisiti di ammissibilità" ad esempio nel caso di soggetti esteri e/o di specifici requisiti la cui verifica non possa essere eseguita d'ufficio.